

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

79^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1992

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 210:	
RICHIAMO AL REGOLAMENTO		PRESIDENTE	Pag. 5 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	5	SMURAGLIA (PDS), relatore	6
* LIBERTINI (<i>Rifond. Com.</i>)	3	* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità	7, 9
DISEGNI DI LEGGE		SPERONI (<i>Lega Nord</i>)	8, 9
Discussione:		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	9
«Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro» (210), d'iniziativa del senatore Smuraglia e di altri senatori;		SUL SUICIDIO DEL GIUDICE SIGNORINO	
«Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori» (321), d'iniziativa dei senatori Pontone e Magliocchetti (<i>Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento</i>)		PRESIDENTE	11
		MAISANO GRASSI (<i>Verdi-La Rete</i>)	11
		DISEGNI DI LEGGE	
		Ripresa della discussione:	
		MANZINI (DC)	12 e <i>passim</i>
		COVIELLO (DC)	12

SMURAGLIA (PDS), relatore	Pag. 12 e <i>passim</i>	* BARBIERI (PDS)	Pag. 65
* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità	12 e <i>passim</i>	* FRASCA (PSI)	65
* MANFROI (Lega Nord)	18, 35, 52	INTERPELLANZE	
* SPERONI (Lega Nord)	19, 28, 48	Per lo svolgimento:	
MERIGGI (Rifond. Com.)	47	PRESIDENTE	67
PELLEGATTI (PDS)	47	* ZOSO (DC)	66
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	19, 35, 48	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992	
Discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992» (747)			
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992»			
PRESIDENTE	54 e <i>passim</i>	ALLEGATO	
TABLADINI (Lega Nord)	55, 64	DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 210 DEI SENATORI COVIELLO, MAGLIOCCHETTI, MERIGGI E PELELLA	
TADDEI (PDS)	57, 58	68 e <i>passim</i>	
* D'AMELIO (DC)	57, 58	DISEGNI DI LEGGE	
* MONTRESORI (DC), relatore	58, 60, 61	Annunzio di presentazione	77
FACCHIANO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile	58, 60, 61	Assegnazione	77
ANDREINI (PDS)	61, 62	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	77
* ACQUARONE (DC)	61	GOVERNO	
STAGLIENO (Lega Nord)	62	Richieste di parere su documenti	77
* CROCETTA (Rifond. Com.)	63	Trasmissione di documenti	78
BUCCIARELLI (PDS)	63	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
INNOCENTI (DC)	63	Annunzio	79, 81, 82
RUSSO Giuseppe (PSI)	64	Interrogazioni da svolgere in Commissione	93
SUL SUICIDIO DEL GIUDICE SIGNORINO			
PRESIDENTE	63	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	
* D'AMELIO (DC)	64		

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Baldini, Bo, Bobbio, Campagnoli, Cappuzzo, De Martino, Di Benedetto, Fabbri, Foschi, Giorgi, Grassi Bertazzi, Leone, Lombardi, Mancuso, Pischedda, Postal, Putignano, Rabino, Santalco, Stefanelli, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Benvenuti, Bosco, Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Pizzo, Pozzo, Rubner, Vinci, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Richiamo al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, oggi in Aula si svolgerà la discussione di un provvedimento lungamente atteso dai lavoratori e che sollecitiamo perchè ci sta molto a cuore.

Mi auguro che la discussione proceda in modo sollecito e tranquillo in modo da poter approvare il provvedimento in mattinata.

Nel corso della discussione ovviamente ci atterremo al criterio di consentire in ogni modo l'approvazione del disegno di legge; in ogni

caso, non posso tacere ciò che avrei detto ieri sera se non mi fosse stato negato il diritto alla parola, e che attiene sia ai nostri rapporti che al nostro lavoro.

Ieri si sono verificate alcune violazioni del Regolamento, onorevole Presidente; infatti, una cosa è il contingentamento dei tempi che, pur essendo previsto nel Regolamento, è discutibile sotto il profilo dell'applicazione, un'altra è negare il diritto alla parola.

Questo è un criterio che non è previsto dal Regolamento ma che ieri è stato applicato; ieri si sono verificate molte violazioni serie del Regolamento che avevano lo scopo di trasformare il Senato in una fotocopiatrice. Il risultato è stato quello di allungare i lavori fino a notte inoltrata perchè l'opposizione comunista, che noi rappresentiamo in quest'Aula, non è disposta in nessun caso ad accettare sopraffazioni o violazioni del Regolamento, che rappresenta una tutela per tutti noi.

Inoltre, onorevole Presidente, l'andamento confuso dei lavori ha determinato anche una situazione assai antipatica per ciò che riguarda la questione delle privatizzazioni. Ieri, mentre eravamo impegnati in Aula, si è svolta una riunione del comitato ristretto che lavora sulle privatizzazioni. Questa mattina mi si dice che si trattava di una riunione della maggioranza del comitato; in tal caso, però, quel comitato non può aver acquisito alcuna decisione.

La verità è che l'andamento dei lavori è convulso e confuso e non consente la normale dialettica parlamentare. Noi non teniamo tanto al rito dell'illustrazione, ma vogliamo che ci sia un confronto. Questa notte, ad esempio, sul provvedimento relativo al Mezzogiorno tale confronto è mancato e quando si andrà ad applicare il testo si constaterà che sono stati compiuti errori, derivanti dal modo concitato con cui si è voluto dibattere.

Signor Presidente, ci auguriamo - e lo sosteniamo con molta forza - che nel futuro il modo di lavorare sia diverso e più rispettoso del Regolamento. Il Gruppo di Rifondazione comunista è del tutto disponibile a collaborare ad un ordinato svolgimento dei lavori, ma chiede che i diritti costituzionali e regolamentari siano interamente rispettati, non solo per se stesso ma per ogni componente di questa Assemblea.

Colgo l'occasione - mi si consenta di sottolinearlo brevemente, senza fare ulteriori richiami - per dire al senatore Chiaromonte che sono lieto che egli abbia apprezzato il mio intervento, ma che respingo quanto egli ha affermato a proposito di una nostra combutta con il Gruppo della Lega Nord. Non mi avvalgo generalmente di questo termine, che è odioso e che pregherei il senatore Chiaromonte di ritirare perfino dal verbale, ma rilevo che in realtà ieri ben altre convergenze - le definisco così - si sono realizzate per far passare un provvedimento come quello sui monopoli che presenta persino aspetti loschi. Vi è stata una convergenza larghissima, che ha coinvolto il Gruppo di cui fa parte il senatore Chiaromonte: non la chiamo combutta, ma convergenza politica.

Tra noi e il Gruppo della Lega Nord vi è stata una convergenza su un solo punto, pur nella diversità delle opinioni; infatti, i nostri discorsi e i nostri voti si sono differenziati da quelli dei senatori della Lega Nord e vi è stata una convergenza, trasparente e aperta, solo sulla necessità di difendere i diritti delle minoranze. Voglio peraltro ribadire con forza

che questa difesa dei diritti delle minoranze ci vedrà sempre attivi in quest'Aula, nell'interesse di tutto il Senato e non di una parte sola.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, senatore Libertini, le rispondo brevemente preannunciando che nel mese di gennaio convocherò la Giunta per il Regolamento per un'interpretazione esatta dell'articolo 55. Tale articolo è stato già interpretato nel corso della passata legislatura, su un provvedimento chiave come il decreto relativo agli emigranti, nel senso ribadito nella seduta di ieri e vi è già una prassi in tal senso. Comunque, se sussiste un qualunque dubbio di legittimità regolamentare, sarà mia cura sottoporlo nuovamente all'esame preventivo della Giunta per avere una risposta che consenta di fissare una data per la conclusione di un argomento, come dice l'articolo 55, nel caso di mancato accordo sul contingentamento.

Non ritengo - e lo dico con chiarezza - che sia stata compiuta alcuna violazione del Regolamento. Sosterrò quindi la tesi che la Presidenza ha ribadito ieri, ricordando che il potere di disciplinare ed organizzare i lavori non è del Presidente ma della Conferenza dei Capigruppo. Per tranquillità di tutti, preannuncio comunque un'iniziativa chiarificatrice presso la Giunta per il Regolamento.

Ribadisco inoltre quanto ho detto ieri, cioè che il mio compito è quello di evitare traumi e lacerazioni in questa Assemblea. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto per trovare soluzioni di consenso e di rispetto reciproco, anche nelle profonde differenze che debbono alimentare la dialettica politica.

Avevo sconvocato per la giornata di ieri tutti i comitati e le Commissioni, essendo previsto del resto dal calendario - compilato da lungo tempo - che la giornata fosse dedicata interamente, compreso il prolungamento notturno, ai lavori dell'Aula. Se questa disposizione non è stata rispettata dal comitato sulle privatizzazioni, è evidente che le decisioni assunte o progettate durante quella seduta sono prive di valore.

Discussione dei disegni di legge:

«Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro» (210), d'iniziativa del senatore Smuraglia e di altri senatori;

«Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori» (321), d'iniziativa dei senatori Pontone e Magliocchetti (*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 210

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro», d'iniziativa dei senatori Smuraglia, Cutrera, Marniga, Mancuso, Cannariato, Daniele Galdi, Giovanelli,

Pezzoni, Pizzo, Procacci, Sellitti, Tossi Brutti, Dionisi, Salvato, Vinci, Meriggi, Condarcuri, Libertini, Lopez, Grassani, Parisi Vittorio, Giollo, Fagni, Ranieri, Pedrazzi Cipolla, Bettoni Brandani, Gianotti, Minucci Adalberto, Pecchioli, Pelella, Taddei, Pellegatti e Marinucci Mariani, e «Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori», d'iniziativa dei senatori Pontone e Magliocchetti.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che su tali provvedimenti in data 16 luglio 1992 l'Assemblea ha deliberato l'urgenza e la conseguente adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81, comma 3, del Regolamento.

La discussione sarà pertanto limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti gli emendamenti, salve le dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Smuraglia.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, in linea di principio mi riporto alla relazione scritta, aggiungendo soltanto una brevissima considerazione, affinché tutti i colleghi ne siano edotti.

Il disegno di legge n. 210, che reca come primo firmatario il relatore, in realtà non è un provvedimento attribuibile soltanto a lui, bensì all'intero Senato. Infatti, si tratta di un disegno di legge che è stato approvato il 29 gennaio 1992 in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato, e non è diventato legge poichè non è stato approvato in tempo utile dalla Camera dei deputati per l'anticipata fine della scorsa legislatura.

In realtà, tale provvedimento rientra nella categoria dei cosiddetti disegni di legge «trasversali», cioè proposti da vari Gruppi politici. In particolare, quello al nostro esame è stato presentato da alcuni senatori (tra cui ricordo i colleghi Lama, Toth e Cutrera) molto attenti ai problemi della sicurezza sul lavoro, i quali avevano rilevato alcune incongruenze del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che recepiva alcune direttive comunitarie senza rendersi conto che nel frattempo una parte di esse, risalenti addirittura agli anni 1982, 1983 e 1986, erano state ormai superate dagli eventi, anche nello stesso ambito comunitario.

Quindi, il provvedimento legislativo tendeva a superare questo divario e a migliorare la situazione per adeguarla al nostro sistema.

Una volta terminata la X legislatura, abbiamo riproposto integralmente lo stesso testo; lo abbiamo esaminato nella Commissione competente con reale concordia di intenti e siamo pervenuti a conclusioni sostanzialmente unanimi, decidendo di apportare alcune lievi modifiche migliorative al testo per tenere conto dell'evoluzione che nel frattempo si era verificata.

Debbo ricordare che non solo la conclusione a cui siamo giunti è stata sostanzialmente unanime, ma il Presidente di turno della Commissione ha espresso, al termine dei lavori, il compiacimento per l'ottimo lavoro realizzato.

Da tutto questo è derivata anche la richiesta di una procedura d'urgenza, perchè il provvedimento è importante e riguarda la materia dei pericoli derivanti dal piombo, dall'amianto e dal rumore nei luoghi di lavoro.

Nel frattempo, sull'amianto è stato varato uno specifico provvedimento legislativo, mentre per il rumore ci troviamo ancora in una situazione di difficoltà. È noto che si stanno diffondendo enormemente le malattie causate dal rumore; quindi, è di estrema e fondamentale importanza adottare tempestivamente delle misure di carattere preventivo.

Credo che il provvedimento al nostro esame si raccomandi per l'approvazione da parte del Senato nel testo licenziato dalla Commissione competente.

Sono stati presentati diversi emendamenti, sulla maggior parte dei quali il parere del relatore è contrario, ritenendo questi opportuno non modificare il testo licenziato dalla Commissione. D'altra parte - lo ripeto - in Commissione si era operato con concordia e si era ritenuto di individuare una soluzione intermedia, con l'accordo anche del rappresentante del Governo, soprattutto per quanto riguarda i valori-limite accettabili del rumore.

Esamineremo nel dettaglio i singoli emendamenti, ma in linea di principio, a parere della Commissione, sarebbe opportuno che l'impalcatura non venisse modificata, anche perchè si tratta di confermare un provvedimento già approvato in precedenza.

Resterebbe da comprendere cosa è cambiato in questi mesi, e da capire perchè un provvedimento che il Senato ha approvato, sostanzialmente all'unanimità, nel gennaio del 1992, oggi non dovrebbe, in definitiva, andare più bene. Ciò sarebbe incomprensibile ai più!

Inoltre, in un momento nel quale si chiedono molti sacrifici ai lavoratori, mi sembra opportuno che ci si occupi della loro salute e della prevenzione dei rischi da lavoro, dando anche un segnale positivo rispetto a tanti altri che, purtroppo, vanno in una direzione opposta. *(Applausi dal Gruppo del PDS, di Rifondazione comunista, del PSI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, come ha già dichiarato il relatore l'iter di questo disegno di legge è iniziato da tempo. Anche nella precedente legislatura ci sono state opposizioni e si sono espresse scuole di pensiero diverse al riguardo.

Ritengo opportuno sottolineare il positivo lavoro svolto dalla Commissione, che ha trovato una sostanziale intesa su questioni che nella precedente legislatura avevano visto le forze politiche su posizioni diverse.

Quindi, da parte del Governo non vi è alcuna intenzione di ritardare l'approvazione di questo provvedimento, anzi si vuole sottolineare la necessità di arrivare - come ha già rilevato il relatore - ad una

posizione di corretto equilibrio che consenta alle parti, sia quindi ai datori di lavoro che ai lavoratori, condizioni tali da garantire sia la salute dei lavoratori sia un giusto equilibrio dei conti aziendali.

Detto questo, per quanto riguarda gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge, il Governo si rimette al parere espresso dal relatore e dalla Commissione, ritenendo che su tali questioni sia utile ritrovare la necessaria convergenza e che pertanto la Commissione, che ha approfondito al meglio le questioni, sia la più competente ad esprimere un parere sugli emendamenti. Quindi, ripeto, il Governo si rimette al giudizio della Commissione, facendo proprio il parere che essa vorrà esprimere sulle varie proposte emendative.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo intende prendere la parola, senatore Speroni?

SPERONI. Signor Presidente, preannuncio che il mio Gruppo chiederà la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta testè avanzata dal senatore Speroni, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 210, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8, 9 e 58-bis si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonchè biologici»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, e dei Servizi di protezione civile le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità».

2. Il decreto di cui alla lettera b) del comma 1 sarà emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritira l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Affinchè decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto per la votazione elettronica, sospendo la seduta.

PIERANI. Ma il senatore Speroni non ha fatto una richiesta specifica per l'articolo 1. Ha parlato solo di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ma se la richiesta sarà avanzata sull'articolo 1, sarò comunque costretto a sospendere.

Sospendo pertanto la seduta per 18 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,15).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 210.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Hanno votato tutti?

BOSO. Signor Presidente, il prossimo volo aereo arriva tra mezz'ora!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 12,20).

Riprendiamo i nostri lavori.

Senatore Speroni, il suo Gruppo mantiene la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1?

SPERONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè ho verificato che la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, indico la votazione nominale

con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 210.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Speroni, sono solo tredici i senatori votanti tra quelli che hanno chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Devono essere almeno quindici.

SPERONI. Sono diciassette ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Speroni.

Votano sì i senatori:

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreini, Angeloni,

Bacchin, Barbieri, Bargi, Bernini, Bettoni Brandani, Bodo, Boldrini, Boratto, Borroni, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Cannariato, Carlotto, Carpenedo, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Chiaromonte, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fanfani, Ferrara Vito, Filetti, Florino, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Franza,

Gangi, Garofalo, Gava, Genovese, Gibertoni, Giovanelli, Giovanolla, Granelli, Grassani, Graziani, Guglieri,

Ianni, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Libertini, Lobianco, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Magliocchetti, Manara, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello, Meo, Meriggi, Merolli, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Moschetti,

Nocchi,

Orsini,

Pagano, Pagliarini, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cippolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perin, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinna, Pinto, Pistoia, Polenta, Pontone, Preioni, Pulli,

Radi, Ranieri, Ravasio, Redi, Reviglio, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Salvato, Saporito, Sartori, Scaglione, Scevarolli, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Signorelli, Smuraglia, Speroni, Sposetti, Staglieno,

Taddei, Tani, Taviani, Torlontano, Tossi Brutti,

Venturi, Visco, Vozi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zilli, Zoso.

Sono in congedo i senatori: Azzarà, Baldini, Bo, Bobbio, Campagnoli, Cappuzzo, De Martino, Di Benedetto, Fabbri, Foschi, Giorgi, Grassi Bertazzi, Leone, Lombardi, Mancuso, Pischedda, Postal, Putignano, Rabino, Santalco, Stefanelli, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Benvenuti, Bosco, Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Pizzo, Pozzo, Rubner, Vinci, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 210:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	169

Il Senato approva.

Sul suicidio del giudice Signorino

MAISANO GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula una notizia di agenzia che ci è pervenuta pochi minuti fa, riguardante il suicidio del giudice Signorino, accusato da un pentito di mafia le cui dichiarazioni hanno dato il via all'operazione «Leopardo» di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Avverterò immediatamente il Governo perchè, appena possibile, venga a riferire su questo episodio così doloroso.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Nel comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di convenzione, disposto dal Ministro della sanità, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «organizzazioni», inserire le seguenti: «dei datori di lavoro e».

2.2 COVIELLO, CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, TANI, MOSCHETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

COVIELLO. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 è di chiara illustrazione. Si tratta di inserire i datori di lavoro nel rapporto con le organizzazioni sindacali per la convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 2.2 è favorevole.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, anche il parere del Governo sull'emendamento 2.2 è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera o), alinea, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;

b) nella lettera r) la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;

c) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) la consegna ad ogni lavoratore esaminato dei risultati dei propri controlli sanitari, in particolare quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione»;

d) nella lettera t) la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

3.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario alla soppressione della lettera a) e favorevole alla soppressione della lettera b).

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, accetto la posizione del Governo e del relatore e ritiro pertanto il riferimento alla lettera a) nell'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori, limitatamente alla soppressione della lettera b), essendo stata ritirata la parte relativa alla lettera a).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «individuali e collettivi»;

b) nella lettera e) del comma 1 dopo la parola: «individuali» sono aggiunte le seguenti: «e collettivi»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«d) non rimuovono o modificano, salvo i casi espressamente previsti ed autorizzati, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro, mediante convenzione con l'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58-bis.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da salvaguardare il segreto professionale».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

In via subordinata all'emendamento 6.1, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro avvalendosi dei medici riconosciuti competenti dalle regioni ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, oppure mediante convenzione con l'unità sanitaria locale competente per territorio».

6.2

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è aggiunto il seguente comma:

«4. Il controllo sull'attuazione dei mezzi tecnici di prevenzione anche relativamente alla funzionalità ed efficienza degli stessi, nonché sull'osservanza delle norme da parte del datore di lavoro e dei lavora-

tori, viene effettuato dai funzionari delle USL competenti per territorio, dagli ispettori del lavoro e dagli ispettori dell'INAIL».

6.3

STEFANELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.1 e 6.2.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, si intende che il presentatore, senatore Stefanelli, abbia rinunciato ad illustrarlo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.3.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario, così come già dichiarato in Commissione.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il mio parere è concorde con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Stefanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, alinea, le parole: «12 commi 2 e 3, 13, 14 comma 2, 15, 17 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2, 17 e 21»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati in forma anonima su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), nel capoverso, sostituire le parole: «I lavoratori e i loro rappresentanti» con le altre: «I lavoratori ovvero i loro rappresentanti».

8.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è concorde con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Informazione dei lavoratori*). - 1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi

vengano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni, con periodicità annuale e comunque ogniqualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un aumento significativo nell'esposizione, su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo;

d) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

2. Il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso 1, sopprimere la lettera b).

9.2 MANFROI, BOSO, TABLADINI, PAGLIARINI, GUGLIERI, SERENA, ZILLI, PREIONI

Al comma 1, nel capoverso 2, sostituire le parole: «lavoratori nonché i loro» con le altre: «lavoratori ovvero i loro».

9.1 MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MANFROI. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 9.2, anche se, data l'accelerazione con la quale si procede, mi sento un po' in imbarazzo.

Questo emendamento è uguale a quello che si riferisce all'articolo 29 e tende a reintrodurre nel testo del disegno di legge un'espressione che era già contenuta nel decreto n. 277, cioè: «concretamente attuabili». Ci sembra infatti che eliminare quest'espressione significhi imporre alle aziende di adottare non solo i provvedimenti concretamente attuabili, ma anche quelli che non lo sono.

Se è vero che *ad impossibilia nemo tenetur*, ritengo che le aziende non possano essere aggravate di un tale compito.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo che sull'emendamento 9.2 venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.2.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, devo fare osservare anzitutto che l'emendamento si riferisce erroneamente all'articolo 9, giacchè questo non riguarda gli aspetti cui si è riferito il senatore Manfroi.

In ogni caso, sull'argomento il parere dell'intera Commissione è stato contrario e quindi non posso che ribadirlo.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2 presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo,
Gibertoni, Guglieri,
Lorenzi,
Manara, Manfroi,
Pagliarini, Perin, Preioni,
Roscia, Roveda,
Scaglione, Serena, Speroni, Staglieno,
Tabladini,
Zilli.

Votano no i senatori:

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreini, Angeloni,
 Bacchin, Barbieri, Bargi, Bernini, Bettoni Brandani, Boldrini,
 Boratto, Borroni, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,
 Calvi, Candioto, Cannariato, Carlotto, Carpenedo, Cavazzuti, Cherchi,
 Chiarante, Cimino, Cocciut, Coco, Colombo Svevo, Conti, Coviello,
 Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,
 D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo,
 Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano,
 Donato, Doppio, Dujany,
 Fanfani, Favilla, Ferrara Vito, Filetti, Florino, Fogu, Fontana Albino,
 Fontana Elio, Franza, Frasca,
 Galdelli, Gangi, Garofalo, Gava, Genovese, Giovanelli, Giovanolla,
 Granelli, Grassani, Graziani, Guerritore,
 Ianni, Innocenti, Inzerillo,
 Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Libertini, Lobianco, Londei, Lopez,
 Loreto,
 Magliocchetti, Manieri, Manna, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello,
 Meo, Meriggi, Merolli, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria,
 Montini, Montresori, Moschetti,
 Nerli, Nocchi,
 Orsini,
 Pagano, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella,
 Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinna, Pistoia,
 Polenta, Pontone,
 Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Robol, Rognoni, Ruffino,
 Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,
 Salvato, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti,
 Taddei, Tani, Torlontano, Tossi Brutti,
 Venturi, Visco,
 Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zoso.

Sono in congedo i senatori: Azzarà, Baldini, Bo, Bobbio, Campagnoli,
 Cappuzzo, De Martino, Di Benedetto, Fabbri, Foschi, Giorgi, Grassi Bertazzi,
 Leone, Lombardi, Mancuso, Pischedda, Postal, Putignano, Rabino,
 Santalco, Stefanelli, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli
 Arduino, Benvenuti, Bosco, Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Pizzo, Pozzo,
 Rubner, Vinci, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165

Maggioranza	83
Favorevoli	17
Contrari	148

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: .

a) nell'alinea le parole: «che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10»;

b) nella lettera d) le parole: «concretamente attuabili» sono soppresse.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento giacchè, mi dicono gli esperti, l'interpretazione corretta è quella che si riferisce al livello medio delle tecnologie, come peraltro ribadito dal codice civile. Non è pertanto necessario inserire tale previsione nel presente provvedimento essendo questa l'interpretazione corrente della giurisprudenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'articolo 10».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 2, dopo le parole: «il lavaggio è effettuato dall'impresa», aggiungere le seguenti: «con macchine proprie installate all'interno dello stabilimento», e dopo le parole: «quelle indicate all'articolo 10», aggiungere le parole: «quando è effettuata all'interno dello stabilimento».

11.1

STEFANELLI

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario clinico e biologico»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, per tutti i lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute, il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente, se tutti i lavoratori presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia compresi tra 40 e 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

c) ogni tre mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 15 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, è aggiunto il seguente comma:

“8. Se in un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute almeno due lavoratori su dieci presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, i controlli biologici previsti per tali lavoratori sono estesi a tutti gli altri lavoratori del gruppo anche se questi presentano valori di piombemia per i quali il comma 7 prevede una frequenza inferiore”».

12.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritira l'emendamento e si rifà al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Superamento dei valori limite biologici*). - 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 55 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonchè ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause del superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento di tali valori e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di un mese. Se il valore di 55 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultino, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

5. Il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo, continuando, per tale lavoratore, ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

c) Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1.

8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «55 microgrammi» con le altre: «60 microgrammi».

13.1

IL GOVERNO

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole: «un lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «due lavoratori»;

b) nel comma 7 le parole: «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo»;

c) nel comma 8 la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 il valore limite di «150 microgrammi» è sostituito dal seguente: «100 microgrammi»;

b) nel comma 5 dopo la parola: «interessata» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione dell'organo di vigilanza»;

c) nel comma 6 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

15.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «dell'A.L.A.U.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della piombemia (PbE)»;

b) nel comma 4 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

16.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.1.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 3 le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nelle lettere d) ed e) del comma 3 le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) al comma 4 sono aggiunte le parole: “e possono essere forniti unitamente alla copia dell’autorizzazione, a richiesta di funzionari dell’INAIL all’uopo incaricati”».

17.1

STEFANELLI

Stante l’assenza del presentatore, dovrei dichiararlo decaduto.

SPERONI. Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull’emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.1, presentato dal senatore Stefanelli e fatto proprio dal senatore Speroni.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 18:

Art. 18.

1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) nel comma 9 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

18.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, l’emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 18.1.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 dopo la parola: «numero» sono inserite le seguenti: «e nominativi»;

b) nel comma 4 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 19.1.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

1. Nel comma 2, alinea, dell'articolo 27, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «commi 3 o 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

20.1

IL GOVERNO

Passiamo alla votazione.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1 dopo la parola: «adeguati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque dotati di filtri assoluti»;

b) nella lettera a) del comma 2 le parole: «. Ove possibile, queste sono» sono soppresse e sostituite con una virgola.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1987,» sono soppresse;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera a).

22.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 22.2.

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 22.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

1. Nel comma 8, alinea, dell'articolo 30 del decreto legislativo n.277 del 1991, le parole: «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

1. I commi da 3 a 9 dell'articolo 31 del decreto legislativo n.277 del 1991, come modificato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui al comma 1, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

4. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 3 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre persistenti agli interventi medesimi.

6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 4; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n.277 del 1991, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

25.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato sull'articolo 25 il solo emendamento interamente soppressivo 25.1, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 25.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

1. Nel comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo n.277 del 1991, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

26.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

1. Nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n.277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nella lettera d) e nella lettera e) le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera b).

27.1

IL GOVERNO

* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n.277 del 1991, le parole «mesetelioma asbesto-correlati» sono sostituite dalle seguenti: «neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

28.1

IL GOVERNO

* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste; alla valutazione sono associati i lavoratori che hanno diritto di ottenere la misurazione; si applica l'articolo 11, comma 6».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.1 MANFROI, BOSO, TABLADINI, PAGLIARINI, GUGLIERI, SERENA, ZILLI, PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MANFROI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 29.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una situazione già affrontata in altra occasione; esprimo pertanto parere nettamente contrario e ricordo che il Senato si è già espresso in materia.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere del relatore.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.1, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo,
Gibertoni, Guglieri,
Lorenzi,
Maisano Grassi, Manara, Manfroì,
Pagliarini, Perin,
Roscia, Roveda,
Scaglione, Serena, Speroni, Staglieno,
Tabladini,
Zilli.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Alberici, Andreini, Angeloni,
Bacchin, Barbieri, Bargi, Bernini, Bettoni Brandani, Boldrini,
Borroni, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,
Calvi, Candioto, Cannariato, Carlotto, Carpenedo, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Cimino, Cocciu, Conti, Covatta, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,
Favilla, Ferrara Vito, Filetti, Florino, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forte, Frasca,
Galdelli, Gangi, Garofalo, Gava, Genovese, Giovanelli, Giovanolla, Granelli, Grassani, Graziani, Guerritore,
Ianni, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lama, Lauria, Libertini, Lobianco, Londei, Lopez, Loreto,
Magliocchetti, Manieri, Manna, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Meriggi, Merolli, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Moschetti,
Nerli, Nocchi,
Orsini,
Pagano, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierani, Pinna, Pistoia, Polenta, Pontone,
Radi, Ranieri, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Robol, Rognoni, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,
Salvato, Sartori, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Stefano, Struffi,
Taddei, Tani, Torlontano, Tossi Brutti,
Venturi, Visco, Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zoso.

Sono in congedo i senatori: Azzarà, Baldini, Bo, Bobbio, Campagnoli, Cappuzzo, De Martino, Di Benedetto, Fabbri, Foschi, Giorgi, Grassi Bertazzi, Leone, Lombardi, Mancuso, Pischedda, Postal, Putignano, Rabino, Santalco, Stefanelli, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Benvenuti, Bosco, Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Pizzo, Pozzo, Rubner, Vinci, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.1, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori:

Senatori presenti	167
Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	17
Contrari	149

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «concretamente attuabili,» sono soppresse;

b) nel comma 2 i valori di «90 dBA» e «140 dB» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «87 dBA» e «130 dB».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

30.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.2

PAIRE

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 30.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 30.2.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, faccio rilevare che all'articolo 30, alla lettera *b*), così come al successivo articolo 34, le parole «130dB» vanno sostituite con le altre «135dB».

PRESIDENTE. Preso atto della precisazione del relatore, metto ai voti l'articolo 30, nel testo comprensivo della modifica indicata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;

b) nello stesso comma 1 dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

f-ter) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine e apparecchiature»;

c) il comma 2 è abrogato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori indicati nei commi 1, 3 e 4 di «85 dBA», «90 dBA» e «90 dBA» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «82 dBA», «87 dBA» e «87 dBA»;

b) nel comma 6 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

32.1 MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.2 PAIRE

Sopprimere la lettera b).

32.3 IL GOVERNO

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 32.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 32.2.

* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo ritira l'emendamento 32.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 il valore di «85 dBA» è sostituito dal seguente: «82 dBA»;

b) nel comma 3 il valore di «90 dBA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «87 dBA»;

c) i commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

5. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 4 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

6. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1»;

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

33.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

33.2

PAIRE

MANZINI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 33.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 33.2.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori di «90 dBA» e «140 dB» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «87 dBA» e «130 dB»;

b) la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

34.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.2

PAIRE

MANZINI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 34.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 34.2.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, analogamente a quanto detto in precedenza, preciso che il valore «130dB» riportato nel testo va inteso come «135dB».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34 nel testo comprensivo della modifica suggerita dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art.46. - (*Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni*).
- 1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti,

macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41, comma 1, e limitatamente ai progettisti, costruttori, installatori, commercianti e locatori alle sole misure tecniche.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro, che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80 dBA, sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente addetti più di 3 operai, deve corredare la notifica di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, con una relazione tecnica specifica che indichi i prevedibili livelli sonori e le soluzioni adottate per il contenimento del rischio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

35.1 MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «Chi intende» sino alla fine del comma.

35.2 IL GOVERNO

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 35.1.

AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo ritira l'emendamento 35.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 277 del 1991 il valore di «90 dBA» è sostituito dal seguente: «87 dBA».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

36.1 MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Sopprimere l'articolo.

36.2 PAIRE

MANZINI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 36.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 36.2.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da lesioni colpose conseguenti all'esposizione al rumore,»;

b) nel comma 1, lettere a) e b), il valore di «90 dBA» è sostituito dal seguente: «87 dBA»;

c) nel comma 2, alinea, le parole: «al Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo di vigilanza».

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'organo di vigilanza provvede sulle richieste di deroga entro trenta giorni, informando le Regioni o le Province autonome competenti per territorio. In caso di mancata risposta, il datore di lavoro si rivolge al presidente della Giunta regionale o della Provincia autonoma che risponde entro sessanta giorni, sentito l'organo di vigilanza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ISPESL e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco delle deroghe concesse».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.2

PAIRE

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

37.3

IL GOVERNO

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 37.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 37.2.

* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo intende ritirare l'emendamento 37.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

1. Nel comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nelle lettere d) ed e) le parole «all'ISPESL e» sono soppresse.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera b).

38.1

IL GOVERNO

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 38.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39:

Art. 39.

1. L'articolo 50 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti*). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a sei mesi o, per i casi meno gravi, con l'ammenda da lire venti milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 41, comma 1, e 45;

b) con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d); 9; 11, commi da 1 a 6; 13; 16; 17, commi da 1 a 7; 18, commi da 1 a 5; 19; 20, commi 1, 2 e 3; 24, commi da 1 a 8; 25, commi da 1 a 3; 27; 30, commi da 1 a 8; 31, commi da 1 a 8; 32; 33; 34, commi da 1 a 6; 37; 40, commi da 1 a 5; 43, commi 1, 2, 3 e 5; 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1; 16, comma 8; 20, comma 2; 29, comma 3; 34, comma 5; 44, comma 6; 46; 47, comma 3;

c) con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4; 7, commi 1 e 3; 12; 14, comma 2; 15; 18, comma 6; 21; 26; 28, comma 2; 29; 31, comma 8; 35, commi 1, 2 e 3; 40, comma 6; 41, commi 2 e 3; 42; 43, comma 6; 44; 49;

d) con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f)

e g); 11, comma 7; 14, comma 1; 17, comma 8; 20, comma 4; 24, comma 9; 25, comma 4; 28, comma 1; 30, comma 9; 34, comma 7; 40, comma 7».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

39.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANZINI. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo; esso prevede l'arresto dell'imprenditore che non ottempera a determinate prassi; credo che sia assolutamente da rivedere.

Sono convinto della necessità di inasprire le pene pecuniarie ma non credo, soprattutto per quanto riguarda le piccolissime aziende artigiane, che sia possibile procedere in questa maniera.

Pertanto, escluderei l'arresto e raccomando all'Assemblea di sopprimere l'articolo 39.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 39.1 è nel senso di accogliere soltanto in parte l'osservazione che è stata testè formulata.

Alla lettera a) si fa riferimento all'articolo 41 del decreto legislativo n. 277 del 1991 che in effetti potrebbe essere considerato un testo un po' generico come norma che prevede una sanzione consistente in una pena detentiva.

La stessa perplessità non si riproduce invece per quanto riguarda il successivo riferimento all'articolo 45, che invece prevede l'ipotesi di una sanzione corrispondente all'arresto quando, pur avendo adottato delle misure, si accerta che ancora ci sono dei valori che eccedono la norma e permane una situazione di pericolo. Se a questo punto il datore di lavoro non interviene adottando misure conseguenti, e dandone comunicazione tempestiva all'organo di vigilanza, allora si viene a determinare una situazione particolarmente grave.

Pertanto, propongo di procedere ad una votazione per parti separate dell'articolo 39, ponendo ai voti dapprima il riferimento all'articolo 41, comma 1, di cui alla lettera a), che andrebbe soppresso, e poi la parte restante dell'articolo.

RAVASIO. Chi manderà avanti l'azienda, dopo?

SMURAGLIA, *relatore*. Basterà che l'azienda si metta in regola, per evitare qualunque rischio e qualunque sanzione.

* AZZOLINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, voglio soltanto dire che siamo favorevoli alla proposta che è stata appena avanzata dal relatore che riflette tra l'altro le posizioni della Commissione.

Infatti, non condividiamo assolutamente le preoccupazioni avanzate dal senatore Ravasio. Basterebbe richiamare la grave realtà esistente nei luoghi di lavoro, gli incidenti, gli invalidi ed i morti per essere favorevoli ad una proposta che ricorre ad un forte deterrente come l'arresto per costringere gli imprenditori ad osservare norme che - non dimentichiamolo - devono garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi i lavoratori e le lavoratrici.

È chiaro, che questa norma non viene attuata così all'improvviso senza il massimo di garanzia per gli imprenditori, come già diceva il relatore. Infatti, scatta soltanto dopo che sia stato individuato dagli organismi preposti, ed in modo certo, il superamento dei limiti previsti e una volta che si sia provveduto a fare i lavori necessari. Se, nonostante ciò, non si rientra nella norma, l'imprenditore ha trenta giorni per provvedere. Solo allora, se non provvede, scatta l'arresto.

Mi sembra che non accettare questa proposta possa significare voler lasciare le cose come stanno e comunque non impegnarsi a voler modificare la grave realtà esistente nei luoghi di lavoro.

Per queste ragioni non voteremo a favore dell'emendamento 39.1 e ribadiamo il nostro consenso alla proposta avanzata dal relatore Smuraglia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS era favorevole al testo così approvato dalla Commissione; accediamo comunque alla proposta del relatore. Vorrei tuttavia richiamare in quest'Aula una questione che è già stata sottolineata dal senatore Meriggi, ma che credo vada ripresa.

Anche dagli atti ispettivi proposti in questo ramo del Parlamento da parte di vari colleghi, notiamo un aumento degli infortuni sul lavoro ed in particolare delle malattie professionali. Sappiamo che in questa grave situazione la crisi economica non consente sicuramente di prendere grandi iniziative sulla questione della salute nei luoghi di lavoro: una crisi pesantissima, quindi, che viene pagata anche in termini di salute dei lavoratori. Tuttavia, queste malattie professionali e

questi infortuni sul lavoro hanno ricadute sul piano sociale e quindi presentano un costo sociale non indifferente.

Mi pare che la proposta presentata dal relatore dia la possibilità all'azienda di mettersi in regola rispetto a dei limiti non impossibili e già previsti dalla legislazione precedente del nostro paese, forse addirittura con qualche *decibel* in meno. Quindi, credo che si possa accogliere la proposta del relatore, per formulare un testo che consideri anche questi aspetti non indifferenti.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del relatore di votare per parti separate l'articolo 39 presenta un carattere sostanzialmente emendativo, si procederà prima alla votazione dell'emendamento soppressivo 39.1 e poi alla votazione per parti separate dell'articolo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo che l'emendamento 39.1 sia posto ai voti con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis,
Bargi, Bernini, Butini,
Carlotto, Carpenedo, Cimino, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo,
Conti, Coviello, Creuso, Cusumano,
D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa,
De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,
Fabris, Favilla, Filetti, Florino, Fontana Albino, Fontana Elio, Forte,
Gangi, Gava, Genovese, Gibertoni, Granelli, Graziani, Gualtieri,
Guerritore,
Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Leonardi, Lobianco,
Maccanico, Magliocchetti, Manzini, Mazzoia, Meo, Merolli, Minucci
Daria, Montini, Montresori, Moschetti,

Orsini,
Pavan, Picano, Piccoli, Pistoia, Polenta, Pontone,
Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Robol, Russo Giuseppe,
Tani,
Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zecchino, Zoso.

Votano no i senatori:

Alberici, Andreini, Angeloni,
Bacchin, Barbieri, Bettoni Brandani, Bodo, Boldrini, Borroni,
Brina, Brutti, Bucciarelli,
Calvi, Candioto, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Covatta, Crocetta,
Cutrera,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Dionisi,
Fogu, Frasca,
Galdelli, Garofalo, Giovanelli, Giovanolla, Grassani, Guerzoni, Gu-
glieri,
Lama, Libertini, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto,
Manara, Manfroi, Manieri, Marchetti, Marniga, Masiello, Meriggi,
Migone, Minucci Adalberto,
Nerli, Nocchi,
Pagano, Parisi Vittorio, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pelle-
gatti, Pellegrino, Perin, Pezzoni, Piccolo, Pierani, Pinna,
Ranieri, Rognoni, Roscia, Roveda, Russo Michelangelo, Russo
Raffaele,
Salvato, Sartori, Scaglione, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Smu-
raglia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Struffi,
Tabladini, Taddei, Torlontano, Tossi Brutti,
Visco,
Zilli.

Si astengono i senatori:

Cannariato,
Maisano Grassi,
Venturi,
Zappasodi.

Sono in congedo i senatori: Azzarà, Baldini, Bo, Bobbio, Campa-
gnoli, Cappuzzo, De Martino, Di Benedetto, Fabbri, Foschi, Giorgi,
Grassi Bertazzi, Leone, Lombardi, Mancuso, Pischedda, Postal, Puti-
gnano, Rabino, Santalco, Stefanelli, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli
Arduino, Benvenuti, Bosco, Ferrari Bruno, Guzzetti, Paire, Pizzo, Pozzo,
Rubner, Vinci, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Eu-
ropa Occidentale.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.1, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori:

Senatori presenti	167
Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	77
Contrari	85
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Essendo stato respinto l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, passiamo ora alla votazione per parti separate dell'articolo 39 nei termini indicati dal relatore.

SMURAGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, avendo l'Assemblea espresso la volontà di mantenere l'articolo, ritiro la mia proposta. (*Commenti del senatore Manzini*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, a questo punto lei non può ritirare la proposta di votazione per parti separate perchè altrimenti avrei dovuto porre ai voti il mantenimento dell'articolo.

SMURAGLIA, *relatore*. Allora mantengo la proposta di votare l'articolo per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell'articolo 39 recante le parole: «41, comma 1, e», di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte restante dell'articolo 39.

È approvata.

MANZINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40:

Art. 40.

1. Nel comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* con l'ammenda fino a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*; 19; 32, comma 1; 43, comma 4;

b) con l'ammenda fino a lire trecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*; 14, comma 2; 28, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettere *b)* e *c)*».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

40.1

MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI BRUNO, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41:

Art. 41.

1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Esercizio dell'attività di medico competente*). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni sono autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente.

2. Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente i medici non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte dei medici di cui al comma 1 del presente articolo, e l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte dei medici di cui al comma 2 del presente articolo, sono subordinate alla presentazione all'Assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di domanda corredata dalla documentazione comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno quattro anni».

2. La domanda di cui al comma 1, terzo capoverso, è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessorato regionale alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

3. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge, si considerano valide ai fini del presente articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

41.1

MANFROI

* MANFROI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42:

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. - (*Schema di convenzione con le USL*). - 1. D'iniziativa del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità sanitarie locali territorialmente competenti

per la effettuazione dei controlli sanitari da parte del medico competente nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

42.1 MANZINI, FOSCHI, GUZZETTI, MONTINI, VENTRE, LAURIA, RICCI, PERINA, MINUCCI Daria, FABRIS, LOMBARDI, ZOSO, CUSUMANO, ACQUARONE, CARPENEDO, RAVASIO, BARGI, REDI, DE COSMO, FERRARI Bruno, MONTRESORI, CARRARA, SPERONI

MANZINI. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43:

Art. 43.

1. L'articolo 59 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare è abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1987.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le parole da: «In particolare» a: «... febbraio 1987».

43.1 IL GOVERNO

* AZZOLINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44:

Art. 44.

1. Fermo restando il rispetto degli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, in relazione ai valori ivi previsti, le aziende sono tenute ad adeguarsi gradualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, ai nuovi valori risultanti dalle modifiche apportate ai predetti articoli dagli articoli 30, 32, 33, 34, 35 e 36 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che i senatori Pelella, Coviello, Magliocchetti e Meriggi hanno comunicato che rinunciano ad intervenire e chiedono alla Presidenza di poter consegnare agli uffici le proprie dichiarazioni di voto, affinché vengano pubblicate in allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna. In via eccezionale acconsento a questa procedura, con l'intesa che essa non costituisce precedente.

Metto ai voti il disegno di legge n. 210 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 321. (*Applausi dai Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista, del PSI e del MSI-DN*).

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992» (747)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992»

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tabladini. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento. Tuttavia, contestiamo il fatto che tali eventi vengano considerati eccezionali dal momento che essi si verificano ciclicamente, ogni anno, più o meno in questo periodo.

Vorrei inoltre far rilevare che ogni volta in queste circostanze si ricorre ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, alla Commissione grandi rischi (peraltro, il nome di questa Commissione è un po' strano; ricorda il mondo di Walt Disney), mentre in altri paesi, a noi vicini, si accontentano di aprire un ombrello e al massimo di indossare un paio di stivali di gomma.

Prima di diventare parlamentare facevo questo mestiere, sono un geologo geotecnico, ed ho lavorato anche all'estero nei paesi cosiddetti del Terzo e del Quarto mondo. Mi sono accorto che, proprio in questi paesi dove c'è un indice di alfabetizzazione che è tra il 2 e il 4 per cento, c'è una maggior cura dal punto di vista idrogeologico della situazione del proprio territorio e la cosa mi lascia abbastanza stupito.

Qui, politicamente, evidentemente paga molto di più arrivare sul posto quando il disastro è già avvenuto piuttosto che tentare di prevenirlo. Questo anche perchè per il politico che si presenta come un «Gesù Cristo» o come un «Mammasantissima» è molto più pagante il fatto di arrivare con i quattrini quando il disastro è già avvenuto.

Vi è questa situazione perchè non esiste la prevenzione; non solo, abbiamo costruito sugli alvei, li abbiamo ristretti con opere murarie e di conseguenza succede normalmente quella che si ritiene una cosa straordinaria.

Il disboscamento dei bacini imbriferi è stata poi la ragione principale per la quale succedono questi fatti ed inoltre c'è da considerare l'agricoltura di montagna che è stata completamente abbandonata e che era inconsapevolmente la ragione che impediva gli allagamenti. Mi è capitato di notare come ai tempi dell'alluvione di Firenze, un'alluvione che portò notevolissimi danni al nostro patrimonio artistico (un patrimonio che non interessa a nessuno, dal momento che tutti i colleghi senatori stanno chiacchierando per i fatti loro), almeno un 30 per cento del nostro patrimonio pregiato fu rovinato: ricordo in particolare il crocifisso di Cimabue.

Tale patrimonio poteva essere tranquillamente salvato se qualcuno avesse preso a monte la decisione di eliminare o fare abbattere un argine ed inondare la campagna antistante la città di Firenze.

Oggi stiamo discutendo della zona dove viene costruita la diga del Bilancino, una diga che in teoria dovrebbe essere di compensazione: quando il fiume Arno ha una strapiena dovrebbe compensarla e riuscire a regolamentare il regime di tale fiume. In realtà, a detta dei tecnici stessi, questa diga non farà assolutamente niente, però, di contro, ha compensato alcuni amministratori del PDS, i «professorini», coloro che hanno ottenuto la docenza credo per ragioni del tutto politiche. Mi permetto di fare un riferimento personale a questi signori. Appena entrato in Senato per la prima volta mi recai al ristorante e lì udii da parte di una collega del PDS queste parole che ricordo molto bene: «Sono arrivati quelli della Lega, ci sembra di essere alla mensa dei

ferrovieri». Credo che tali parole dicano molto sull'atteggiamento del PDS in questo momento. Mi fa piacere che questo argomento almeno abbia fatto tacere la platea. (*Commenti dal Gruppo del PDS*). Mi sono sentito un ferroviere e sono contento di essere tale ma la cosa che a me dispiace è che questo partito, che a parole difende tutti i lavoratori, di fatto si dimostri un partito elitario ed infatti lo abbiamo visto votare spesso insieme al Partito liberale. (*Commenti dal Gruppo del PDS*). Siete diventati un partito delle signore con le scarpette di vernice che vanno alle prime teatrali e la cosa ci fa piacere. (*Proteste dal Gruppo del PDS*).

Andando comunque avanti, a Venezia quando c'erano le piene dei canali queste venivano controllate e il Doge stesso si preoccupava di ciò.

Tutto questo oggi non avviene più. Evidentemente è necessario creare un servizio geologico a carattere provinciale, il quale abbia rappresentanti in grado di esercitare un'opera di prevenzione in tutte le province e che, laddove occorre, siano in grado di svolgere lavori di manutenzione (e proprio quest'ultima, in realtà, è mancata).

A peggiorare le cose interviene poi un articolo della cosiddetta legge Galasso che fa divieto di abbattere alberi lungo il corso dei fiumi. Una delle ragioni principali del verificarsi di piene ed inondazioni è che gli alberi lungo il corso dei fiumi, quando questi ultimi aumentano la loro portata, vengono sradicati, vanno a finire sotto i ponti e li ostruiscono, con il conseguente verificarsi dell'alluvione.

Logica vorrebbe che si cominciasse ad abbattere questi alberi che sono nelle barene, poichè non sono di alcuna utilità (e ritengo che gli stessi Verdi possano concordare su tale aspetto).

Continuerei il mio intervento, ma mi accorgo purtroppo, signor Presidente, che con tutto questo chiasso sarebbe come gettare delle perle agli animali che sappiamo, quindi termino qui l'esposizione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taddei, la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747

considerato

che la Toscana per vari giorni del mese di ottobre e novembre è stata investita da ondate di maltempo che hanno causato ripetute inondazioni e frane creando situazioni di pericolo per le popolazioni;

che con il decreto-legge n. 426 del 1992 si è provveduto a stanziare 75 miliardi per gli interventi di somma urgenza relativi agli eventi verificatisi fino al 28 ottobre 1992;

che i danni più gravi e pericolosi sono stati provocati dai nubifragi abbattutisi nei giorni 30 e 31 ottobre e 1° novembre 1992

(interessando anche centri urbani ad alta presenza di popolazione e di imprese) e che non sono stati considerati nel decreto-legge n. 426 del 4 novembre 1992;

che tale situazione si evince chiaramente dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 426 suddetto;

impegna il Governo:

a definire gli interventi di somma urgenza per far fronte all'emergenza verificatasi a seguito degli eventi calamitosi avvenuti in Toscana il 30-31 ottobre e 1° novembre 1992 e a destinare le somme necessarie ad evitare il pericolo incombente sulle popolazioni per la possibilità che tali eventi si ripetano.

9.747.2

ANDREINI, BUTINI, TADDEI, BUCCIARELLI,
NERLI, FAVILLA, GRAZIANI, BETTONI
BRANDANI, GIORGI, MINUCCI Adalberto,
ZUFFA

La senatrice Taddei ha facoltà di parlare.

TADDEI. Signor Presidente, rinunzio ad illustrare il nostro ordine del giorno proprio per contribuire ad accelerare l'iter del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Resta da illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in merito ai danni provocati dalle recenti piogge torrenziali nel Comune di Portico e San Benedetto (Forlì) che hanno causato l'interruzione per frana della E 67 nel tratto che attraversa il suddetto Comune, provocando l'interruzione delle comunicazioni con il territorio della regione Toscana, giacchè la E 67 è l'unica arteria di comunicazione viaria possibile in quelle zone,

invita il Governo:

a voler provvedere nei modi e nelle forme idonei con la massima urgenza, alle opere pubbliche necessarie per il ristabilimento della agibilità della E 67 in quel tratto, opere stimate dal Genio Civile di Forlì per un costo di lire 1.050 milioni.

9.747.1

RICCI

* D'AMELIO. Poichè il senatore Ricci è assente, per evitare la decadenza dell'ordine del giorno aggiungo ad esso la mia firma e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito, nel corso del suo intervento a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

* MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, svolgerò una brevissima replica per mettere in evidenza la parte fondamentale del decreto-legge in conversione: il problema dell'Arno, il problema della città di Firenze, dei beni che essa racchiude e di ciò che questi per tutti noi rappresentano.

L'aspetto fondamentale è quello del funzionamento dei piani di bacino e quello dell'Arno è appunto un grande bacino di rilievo nazionale. Il completamento della diga del Bilancino è senza dubbio importante così come importanti sono gli interventi sul fiume Arno. Tuttavia, riveste probabilmente maggiore importanza l'emanazione di una normativa per il riordino delle competenze sui fiumi, così come è importante che intervengano nuovi finanziamenti per l'Arno, soprattutto per un monitoraggio specifico idropluviometrico, che consentirebbe di allertare la popolazione allorquando le piene si verificano.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, pur rimettendomi al Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito anche a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il relatore ed il Senato tutto per il responsabile atteggiamento dimostrato in sede di Commissione prima, ed in quest'Aula poi, in modo da consentire di varare in tempi rapidi il presente provvedimento, per il quale vi è grande attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il Governo, infine, è disponibile ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Taddei, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

TADDEI. No, signor Presidente.

* D'AMELIO. Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. È assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75,10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni delle medesime regioni che saranno individuati con delibera della giunta regionale competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture varie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «in altri comuni» aggiungere le seguenti: «e province».

1.1

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo la parola: «sistemazione» aggiungere le seguenti: «e pulizia».

1.2

LA COMMISSIONE

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti, volti ad inserire, dopo l'articolo 1, due articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

I benefici previsti dall'ordinanza n. 2307 FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre 1992 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili».

1.0.1

ANDREINI, ZUFFA, BUCCIARELLI, PROCACCI,
NERLI, TADDEI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni alla legge 18 maggio 1989, n. 183
e norme finanziarie)

All'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,".

All'articolo 25, comma 2, della legge di cui al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

All'articolo 25, comma 3, della legge di cui al comma 1, sono soppresse le parole seguenti: "Entro 30 giorni della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati"».

1.0.2

IL GOVERNO

Al riguardo faccio presente che l'emendamento 1.0.2 del Governo, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, propone di apportare talune modifiche alla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo.

Il suddetto emendamento è quindi estraneo al contenuto proprio del decreto-legge in esame che intende soltanto far fronte alle recenti emergenze alluvionali delle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiaro improponibile l'emendamento 1.0.2.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

* MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.2 si illustrano da sè. Voglio soltanto aggiungere che proponiamo di inserire le province tra i soggetti che potranno essere individuati dalle giunte regionali per la realizzazione di interventi di somma urgenza, poichè noi crediamo che vi possano essere delle opere di interesse provinciale che necessitano tali interventi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi su questi emendamenti.

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.0.1 in un ordine del giorno che il Governo stesso accetterebbe come raccomandazione.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, come era avvenuto per la Liguria, intendiamo stabilire il principio che i benefici delle sospensioni dei contributi previdenziali, assistenziali, dei pagamenti IVA ed imposte dirette debbano valere soltanto per coloro che sono stati veramente danneggiati. Nel provvedimento concernente la Liguria questo aspetto era stabilito nel testo del decreto, mentre in questo caso è stabilito in una ordinanza. Noi proponiamo di modificare l'ordinanza in modo simile al provvedimento che è stato approvato per la Liguria.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, accoglie la proposta del Governo di trasformare l'emendamento 1.0.1 in un ordine del giorno che il Governo stesso accoglierebbe come raccomandazione?

ANDREINI. Signor Presidente, riteniamo l'articolo 1-bis importante, mentre gli ordini del giorno hanno spesso un significato abbastanza vago. Gradirei invece che il Ministro si impegnasse formalmente a provvedere, entro domani o dopodomani, a far fronte a tale situazione. Altrimenti la decorrenza dei termini prosegue e l'ordine del giorno diventa inutile.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per ovvie ragioni di parità di trattamento tra i cittadini della nostra Repubblica, non posso che aderire completamente all'emendamento presentato dal senatore Andreini. È stato giusto, come ha affermato il senatore Andreini, fissare questo principio in occasione dell'alluvione avvenuta in Liguria, ne consegue che è altrettanto giusto che analoga situazione sia prevista per la Toscana ed è altresì giusto che tale criterio venga adottato anche per il futuro.

Sono dell'opinione che, poichè sono stati adottati strumenti giuridici diversi, debba esserci in questo caso un impegno preciso ed immediato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.1.

* MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a questo emendamento.

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Come ho già affermato in Commissione, ripeto in quest'Aula che accetto lo spirito dell'emendamento 1.0.1 come impe-

gno del Governo a provvedere subito, negli stessi termini e nello stesso modo con cui si è provveduto per la Liguria, anche per la regione Toscana.

Poichè questo emendamento afferirebbe ad un'ordinanza del Ministro della protezione civile, è più logico che si provveda domani da parte del Consiglio dei ministri mediante un decreto-legge o attraverso una nuova ordinanza del Ministro per la protezione civile.

STAGLIENO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGLIENO. Signor Presidente, voglio semplicemente associarmi a quanto affermato dal senatore Acquarone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Andreini, il Governo la invita a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno che accetterebbe come raccomandazione e con un suo impegno formale; accetta l'invito del Governo?

ANDREINI. Signor Presidente, non capisco la ragione per la quale il Governo si stia opponendo a questo emendamento. Infatti, nulla potrebbe impedire che domani esso provvedesse con un'altra ordinanza. Abbiamo creato una disparità di trattamento tra la Liguria e la Toscana; la questione, per quanto attiene alle regioni interessate dal provvedimento, deve trovare analogo trattamento con un identico testo legislativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere è posto a carico del Fondo

per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, la mia più che una dichiarazione di voto è un annuncio di voto. Vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista a questo decreto-legge. Allo stesso tempo, però, devo chiedere al Ministro: quando la finiamo di presentare decreti di questo tipo? Abbiamo bisogno della legge-quadro e, quindi, signor Ministro, faccia il suo dovere: presenti il disegno di legge-quadro.

BUCCIARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS e invito il Governo e il Ministro a far sì che ciò che è stato accolto come raccomandazione diventi poi impegno del Governo, anche per quanto riguarda le questioni evidenziate nell'ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

INNOCENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INNOCENTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, nell'augurio e nell'auspicio che gli interventi da parte del Governo siano razionalmente e rapidamente attuati.

RUSSO Giuseppe. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO Giuseppe. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

TABLADINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992».

È approvato.

Ringrazio il Senato per questa maratona.

Sul suicidio del giudice Signorino

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'AMELIO. Signor Presidente, la notizia data dalla senatrice Maisano Grassi sul suicidio – ma è suicidio? Con i tempi che corrono qui dobbiamo dubitare di tutto – del giudice Signorino nella sua drammaticità pone alcune esigenze. Innanzi tutto, la preghiera al Presidente di far giungere alla famiglia del magistrato le nostre condoglianze; credo che certamente, nella sua sensibilità, il Presidente lo avrà già fatto. In secondo luogo (ma per me è ugualmente importante) questo ennesimo suicidio, questo tragico evento ripropone in temi drammatici e urgenti la complessa questione dei cosiddetti pentiti e dell'uso spesso sconsigliato e comunque molto alla leggera che di essi viene fatto.

Vorrei pregare il signor Presidente di fare i passi necessari anche presso il Consiglio superiore della magistratura perchè, a fronte delle dichiarazioni dei pentiti, siano sempre evidenziate ed assicurate e comunque acquisite verifiche, prove e riscontri.

In uno Stato come l'Italia, che si definisce ancora di diritto – anche se il diritto qui da molto tempo sembra andare ramingo –, credo che la certezza della prova sia alla base, costituisca il fondamento stesso del diritto, della convivenza civile e quindi dell'istituzione democratica.

Vorrei pregarla, signor Presidente, di fare tutto il possibile perchè intorno alle vicende di queste ultime settimane, pur confermando la fiducia ai magistrati, si possano avere le prove e i riscontri sulle

dichiarazioni dei pentiti che non sempre vengono utilizzate in maniera corretta e talvolta, anzi, vengono manipolate.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, come accade ogni volta che ci si trova di fronte a vicende tristissime come quella che è stata evocata in questa Aula, la prima intenzione di ciascuno di noi - anch'io la prego di farsi portatore dei sentimenti di condoglianze del nostro Gruppo -, è quella di avere il sentimento delle tragedie umane che si presentano ai nostri occhi.

È proprio per la serietà che dobbiamo comunque sempre professare e mantenere nel caso di questioni molto travagliate, che presentano sia aspetti limpidi che oscuri, che dobbiamo fare il massimo sforzo nella riaffermazione - sempre e comunque - dei principi dello Stato di diritto (e quindi della certezza delle prove).

In questo modo sarà possibile che, su questioni importanti come, ad esempio, gli atteggiamenti che i pentiti di mafia hanno assunto in questi mesi e che hanno consentito di aprire varchi nell'omertà che da sempre ha consentito alla mafia di prosperare nel mantenimento delle sue collusioni, non si avanzino ombre e sospetti generalizzati che possono costituire momenti di ostacolo e di freno ad un'operazione di pulizia che riteniamo essenziale e che deve essere portata avanti con grande determinazione.

Pertanto, è fondamentale avvalersi di tutti i riscontri e le prove necessarie, senza però utilizzare in modo strumentale tragedie e momenti di grande dolore per deviare o deflettere in qualche modo un corso della giustizia che deve essere chiaro, determinato e rapido. *(Applausi dal Gruppo del PDS e del senatore Lazzari).*

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, esterniamo le nostre più vive condoglianze alla famiglia del giudice Signorino ed eleviamo alla sua memoria il nostro commosso pensiero.

Siamo nella patria del diritto, nella patria di Cesare Beccaria, ma ci sembra opportuno sottolineare come si stia procedendo purtroppo sulla strada che porta alla crisi del diritto.

Credo sia opportuno che venga svolto un dibattito in Senato su come vengono concesse le agevolazioni per i pentiti e sull'uso che si intende fare delle loro dichiarazioni, senza però voler turbare il buon andamento dei lavori della magistratura e rimanendo sempre interessati a che venga fatta piena luce sulla situazione.

PRESIDENTE. Condivido i sentimenti dell'Assemblea e non ho mancato già in mattinata di inviare un telegramma di profondo cordoglio alla famiglia, a nome del Senato, conoscendo l'opera svolta da

questo magistrato e naturalmente riservandomi in seguito, come tutti voi, un giudizio su una vicenda che ha aspetti così oscuri e drammatici.

Ho contattato il Governo affinché, in sede di Commissione giustizia, possa intervenire per rispondere al più presto.

Al senatore D'Amelio voglio dire che mi è difficile stabilire un rapporto con il Consiglio superiore della magistratura; infatti, come ben sapete, è proprio sul concetto dell'indipendenza e della separazione dei poteri che si fonda il nostro ordinamento costituzionale. È un dato che ritengo inviolabile e addirittura superiore alle trasformazioni e correzioni legislative in atto; però, è certo che le riflessioni che il problema relativo alla legge sui pentiti pone sono all'ordine del giorno del paese e del Parlamento, ma non devono in alcun modo paralizzare lo sforzo che sta avendo successi sempre maggiori nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata e non può essere neanche strumentalizzato in senso opposto. È una di quelle materie per le quali è giusto che il Parlamento, affrontando al più presto un dibattito in Aula, dica una parola alta che sia sufficiente a rasserenare il paese.

FRASCA. Non si può tenere un dibattito in Aula?

PRESIDENTE. Il dibattito si svolgerà dopo la sessione di bilancio, e non prima, per i vincoli che voi conoscete e che ho cercato - come avete visto - con tanta fatica di contemperare con la discussione dei decreti-legge oggi in esame.

FRASCA. Bisogna svolgerlo in Aula, perchè la sede della Commissione è angusta.

PRESIDENTE. Ho detto entrambe le cose: per comunicazioni urgenti si può tenere un dibattito in Commissione giustizia, auspicando un ampio dibattito in Aula subito dopo la sessione di bilancio.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

ZOSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZOSO. Signor Presidente, ho presentato l'interpellanza 2-00174 al Ministro dell'interno su un episodio, a mio parere, di estrema gravità.

Domenica scorsa ad Empoli, alla fine della partita tra la squadra locale e il Vicenza, la polizia ha sparato ad altezza d'uomo colpendo due giovani tifosi vicentini. I proiettili hanno colpito e trapassato, entrando dalla spalla e fuoriuscendo in entrambi i casi all'altezza della clavicola, senza ledere - ringraziando il cielo - alcun organo vitale. Per qualche centimetro si è evitata, dunque, una tragedia che avrebbe potuto provocare due morti alla fine di una normale partita di calcio: ne sarebbe nato un caso, credo, di risonanza non solo nazionale.

Poichè per un soffio la tragedia non c'è stata, nessuno ha parlato dell'episodio, che rischia quindi di passare sotto silenzio. Chiedo al

Presidente che si faccia carico di rappresentare al Ministro l'urgenza di una risposta circostanziata all'interpellanza, a conclusione di una rigorosa indagine. È un episodio, questo, che deve essere chiarito in tutti i suoi aspetti e subito: anche il tempo, in casi come questo, è segnale, è significato, è risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Ministro dell'interno all'interpellanza in questione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 9 dicembre 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, mercoledì 9 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (776).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (797).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (796).

La seduta è tolta (ore 13,40).

Allegato alla seduta n. 79

Dichiarazione di voto finale resa dal senatore Coviello sul disegno di legge n. 210

Signor Presidente, confermo l'apprezzamento ed il voto favorevole del Gruppo DC per il varo del disegno di legge concernente la sicurezza sul lavoro, ampliamento discusso e approvato da questo ramo nella precedente legislatura.

Su questa materia vi è stato un intenso e approfondito contributo della DC con la partecipazione qualificata di molti colleghi: Toth, Rosati, Tani, Angeloni, Nieddu.

In questo voto vi è anche l'impegno di volersi muovere su una linea di attenzione politica alle tematiche sociali, certamente complesse ma anche suggestive.

Pare a me che vi sia in questa fase sulle tematiche sociali una forma di «reazione forte» al complesso intreccio tra spinte alla cancellazione dello Stato sociale e spinte per l'allargamento e la qualificazione (e molti segnali significativi si sono avuti nel recente dibattito sui provvedimenti economici, ma anche su questo provvedimento).

Stanno montando da più parti segnali di severità contro lo Stato sociale e la qualità del lavoro (Rapporto CENSIS 91): la severità si manifesta con un atteggiamento di reazione ispirata da una sorta di desiderio di dire basta al paternalismo statale con l'obiettivo recondito di buttare via l'acqua e il bambino, cioè l'intera costruzione dello Stato sociale! Ma si fa strada con noi anche una linea di maggiore consapevolezza di uno sforzo per il recupero di una nuova severità tesa ad individuare e a far crescere un nuovo vigore invece per costruire che serve innanzi tutto a riconoscere le grandi sfasature della società italiana nei settori sociali; ma anche per assumersi la responsabilità della razionalizzazione e del recupero dell'efficienza dei servizi che qualificano il nostro sviluppo per far crescere cioè la qualità della vita insieme al rilancio economico e produttivo del paese.

Perciò anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro abbiamo dato il nostro apporto costruttivo: per rimuovere ostacoli che nel passaggio tra la X e l'attuale legislatura si sono posti i tentativi di blocco o di ribaltamento del lavoro svolto. Ci siamo sforzati di trovare una mediazione utile al varo del provvedimento, per raggiungere quella sintesi positiva, quella severità costruttiva che ci consenta oggi di varare in modo unitario norme di grande valore sociale. Norme che tuttavia non sottostimano le questioni dei costi di impresa, nè sottovalutano il difficile percorso su cui ci siamo già posti per il recupero di competitività al sistema delle imprese e dell'intero paese.

A fare il punto della situazione sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche c'è stata nella scorsa legislatura una Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Lama.

Il pregevole lavoro compiuto si è concluso con l'unanime approvazione delle modifiche al decreto legislativo n. 277; i dati e i risultati dell'inchiesta ci hanno convinti della opportunità di confermare la linea portata avanti dai colleghi del Gruppo DC.

Tuttavia facendoci carico delle difficoltà economiche del paese e considerando la perdita di competizione delle aziende italiane abbiamo affrontato il tema con apertura ma senza concedere spazio a speculazioni o a ingiustificati arretramenti.

Si è lavorato in questa nuova fase:

1) sulle misure tecniche organizzative e sulle procedure, e abbiamo ritenuto opportuno di confermare la formula che impegna l'imprenditore ad attivare le misure tecniche per evitare e ridurre i rischi derivati dall'emissione del rumore, o la emissione di polvere di piombo e la diffusione negli ambienti di lavoro ed in particolare sulle donne lavoratrici in età fertile.

Abbiamo dato rilievo alla tutela della salute dei lavoratori perché riteniamo che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro siano diritti inalienabili e costituzionalmente protetti.

2) Si è approfondito il tema dei valori limite di polvere di piombo e del livello dei decibel di rumore.

Siamo stati assertori della opportunità di lavorare costruttivamente per apportare le giuste modificazioni dei valori stabiliti dal decreto legislativo n. 277 del 1991 sia sulla tollerabilità del rumore, sia sul livello accettabile di esposizione al piombo, (approfondendo indagini e rapporti di specialisti nella materia) per stabilire un limite biologico inferiore a quello previsto dal decreto originario.

Ma ci siamo anche adoperati di farci carico delle preoccupazioni di alcuni colleghi, così come del Governo, ma anche delle sollecitazioni del mondo imprenditoriale soprattutto delle aziende di piccole e medie dimensioni in difficoltà nella congiuntura attuale; abbiamo convenuto su una soluzione equilibrata che stabilisse valori intermedi tra le posizioni dure e rigide, e quelle proposte dai disegni di legge nn. 210 e 321 già approvati dal Senato nella scorsa legislatura.

Si è poi convenuto di diluire nel tempo - di 2 anni - l'obbligo di attuare le misure di adeguamento poste a carico delle aziende. Di questa disponibilità devo dare atto per la comprensione al rappresentante del Governo; alla disponibilità e sensibilità del relatore senatore Smuraglia e ai colleghi della Commissione. Ritengo che questo livello di intesa possa essere confermato dall'Assemblea nel suo insieme.

3) Sulla disciplina del «medico del lavoro competente» si è convenuto sul fatto che (essendo l'organo di vigilanza e il servizio di prevenzione l'unità sanitaria locale) è ragionevole affidare alla USL la responsabilità del rapporto dei medici utilizzabili dalle aziende. Per questo il medico competente che dovrà visitare i lavoratori e attestare lo stato di salute deve essere un medico convenzionato con l'ente sanitario.

A garantire anche il datore di lavoro interviene la Convenzione tipo (che sarà formulata dal Ministro della sanità di concerto con il Ministero

del lavoro e del Ministero dell'industria) tra i datori di lavoro e le USL per l'effettuazione dei controlli sanitari dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro, ottenendo la garanzia di indipendenza più piena per il medico sia per quanto riguarda gli accertamenti, sia per le responsabilità che a lui fanno riferimento.

4) Rimane la contrarietà sul livello delle sanzioni ed in modo particolare sulla previsione dell'arresto da 1 a 6 mesi del datore di lavoro per l'inosservanza delle norme, così come rimangono perplessità per l'eccessivo livello delle ammende previsto dal provvedimento che stiamo esaminando.

Sono stati questi i punti importanti di una intesa faticosa ma utile ancorchè equilibrata. La si è costruita con il concorso dei Gruppi parlamentari in Commissione lavoro. Perciò sento di chiedere ai colleghi senatori di voler considerare questo disegno di legge positivo, per varare in modo unitario un provvedimento utile a rendere valida la qualità e la sicurezza del lavoro nelle fabbriche e per tutelare meglio la salute e riducendo anche i costi sociali a carico dello Stato. Nello stesso tempo si sono allentate le ansie dei datori di lavoro per continuare a produrre in modo competitivo in Europa nel rispetto dei valori umani più radicati nel nostro ordinamento.

Dichiarazione di voto finale resa dal senatore Magliocchetti sul disegno di legge n. 210

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il complesso *iter* che ha accompagnato i disegni di legge nn. 210 e 321 ha messo in chiara evidenza i gravi condizionamenti che il Governo deve subire dai gruppi di potere economico e dalla triplice sindacale anche in materia di sicurezza dei lavoratori.

La sede deliberante concessa, in un primo momento, dal Governo alla Commissione lavoro è stata revocata, dopo l'audizione dei rappresentanti della Confindustria e delle organizzazioni sindacali paragonative CGIL, CISL e UIL, che pretendevano addirittura di sottrarre l'intera materia alla competenza del Parlamento per «cogestirla» privatamente attraverso l'istituzione di un apposito osservatorio.

I disegni di legge in esame, di cui il n. 321 porta la firma del senatore Pontone e di chi in questo momento si onora di esprimere il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano, modificano notevolmente il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che attua le direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Infatti, il decreto legislativo n. 277 del 1991, anche se recepisce norme di rilevante valore sociale, in quanto stabilisce in modo inequivocabile le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti nei confronti dei lavoratori, massimamente per quanto attiene l'informativa e la verifica della rigorosa applicazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, purtuttavia costituisce nel complesso un palese arretramento rispetto

alle disposizioni legislative italiane - tra le più avanzate in Europa - che disciplinano la protezione dei lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali.

Questa fondata valutazione ha indotto il Gruppo del Movimento sociale italiano a presentare il disegno di legge n. 321, unificato con il disegno di legge n. 210, per correggere alcune intollerabili storture.

È, in verità, incredibile che, mentre il Parlamento - nella X legislatura - portava avanti l'esame di un provvedimento di legge già approvato dal Senato sulla necessità di costituzionalizzare il diritto alla salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, interveniva il discusso decreto legislativo n. 277 che contiene, invece, prescrizioni assolutamente inidonee che pregiudicano gravemente la sicurezza e la salubrità negli ambienti lavorativi.

È, quindi, censurabile il comportamento del Governo che ha volutamente ignorato la salvaguardia delle norme di maggior favore contenute nell'ordinamento italiano ed i pareri negativi a suo tempo espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, con il pretesto di aderire alle direttive comunitarie, che tendono, invece, a migliorare le normative dei paesi membri meno evoluti in materia di sicurezza del lavoro, adeguandole a quelle dei paesi più avanzati.

E che l'Italia sia da tempo all'avanguardia in materia, lo dimostra, tra i tanti, il giudizio espresso nel lontano 1926 dal Presidente del *Bureau International du Travail* che definì la legislazione sociale italiana «la più avanzata nel mondo».

Proprio questa profonda convinzione ha indotto il Gruppo del Movimento sociale italiano a fornire un positivo e forte contributo al provvedimento in esame che modifica profondamente il decreto n. 277 del 1991.

In particolare, viene modificato l'articolo 3 del decreto, in base al quale il medico competente è «ove possibile» dipendente del Servizio sanitario nazionale che, mentre contrasta con l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, reintroduce surrettiziamente la figura del compiacente medico di fabbrica, dipendente dell'azienda e, pertanto, sottoposto a prevedibili condizionamenti da parte della stessa.

I disegni di legge nn. 210 e 321 assicurano, invece, la effettiva garanzia di indipendenza e di imparzialità, perchè stabiliscono che il medico competente dipenda dal Servizio sanitario nazionale.

I medici non dipendenti devono essere convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e devono essere in possesso della specializzazione in medicina del lavoro oppure devono aver svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

Un'altra importante modifica introdotta è quella relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione di piombo metallico ed al rumore durante il lavoro, sopprimendo la espressione «concretamente attuabili» che contrasta con la normativa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e con la prassi giurisprudenziale consolidata che impone agli imprenditori l'adozione di tutte le misure «tecnicamente possibili», qualunque sia il loro costo economico, per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il decreto legislativo n. 277 del 1991, che sembra concepito per favorire gli imprenditori più retrivi e quelli più riluttanti ad impegnarsi responsabilmente per garantire la salute e la sicurezza delle maestranze, consente di subordinare la tutela della salute alle esigenze economiche dell'azienda che, in questo modo, potrà sempre sottrarsi ad ogni obbligo di legge, adducendo a scusante l'insufficienza di risorse finanziarie.

Ciò ha, addirittura, incentivato il trasferimento di produzioni pericolose dalle grandi alle piccole imprese legittimate, proprio dalla normativa che si vuole modificare, ad ignorare i problemi della sicurezza in fabbrica.

Da queste considerazioni deriva la necessità di sopprimere la suddetta sconcertante dizione, che, tra l'altro, contrasta con il dettato dell'articolo 41 della Costituzione in tema di iniziativa economica privata che, come è noto, non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

L'aspetto più pericoloso del decreto legislativo è attinente ai limiti più elevati di tollerabilità ai rischi connessi all'esposizione al piombo, all'amianto (che successivamente è stato eliminato dall'uso industriale in quanto sostanza cancerogena accertata) ed al rumore, riducendo così il grado di tutela per i lavoratori interessati.

Per il piombo le stesse Commissioni parlamentari avevano proposto un limite di esposizione al relativo rischio, massimamente per le lavoratrici in età fertile e, soprattutto, in stato di gestazione, tenuto conto che tutte le fonti scientifiche indicano che concentrazioni atmosferiche di piombo variabili da 10 a 50 microgrammi per metro cubo sono ritenute responsabili di malattie ischemiche cardiache e di aborti e di complicazioni durante la gravidanza.

Per quanto riguarda il rumore, il decreto governativo ha elevato il limite di tollerabilità da 85 decibel (soglia invalicabile di sopportabilità scientificamente riconosciuta) a 90 decibel, ignorando il fatto che almeno il 50 per cento delle rendite INAIL determinate dalle malattie professionali vengono concesse per ipoacusia da rumore, contratte durante le lavorazioni svolte in fabbrica.

Inoltre, il decreto n. 277 del 1991 considera solo i danni a carico dello apparato uditivo, mentre è accertata l'esistenza di un nesso eziologico tra vibrazioni da rumore e lesioni agli apparati cardiovascolare e digerente.

La riduzione delle soglie per le concentrazioni atmosferiche di piombo, specie per le donne in età fertile, e l'abbassamento delle soglie per il rumore da 90 a 87 decibel e da 85 a 82 dBA, stabiliti dal disegno di legge in esame, migliorano in modo rilevante la normativa in materia, tenuto conto che la tempificazione al 31 dicembre 1994 per lo adeguamento alle nuove misure elimina completamente le preoccupazioni lamentate dagli imprenditori in merito ai motivi economici ed organizzativi.

Per tutte le suddette considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Dichiarazione di voto finale resa dal senatore Meriggi sul disegno di legge n. 210

Signor Presidente, colleghi, voglio dire subito che siamo stati favorevoli a discutere stamattina questo provvedimento che riteniamo urgente, delicato e importante per la materia che tratta.

D'altra parte, voglio ricordare che il nostro impegno a votare questo provvedimento risale all'inizio di questa legislatura quando, per mantenere fede a quanto fatto nella passata legislatura, anche noi abbiamo firmato il provvedimento affinché fosse approvato nel modo più celere al fine di superare pressioni anche forti avute da parte delle forze interessate, in particolare dagli industriali.

Detto questo mi permetto alcune brevi considerazioni. Innanzi tutto voglio richiamare un dato che considero prioritario per ogni ragionamento su questo argomento e che, per quanto ci riguarda, non può mai essere ignorato.

In Italia abbiamo ancora 8 morti al giorno sul lavoro, giorni di festa compresi. Dopo essere scesi nel periodo dal 1976 al 1985, gli infortuni e le malattie professionali sono in costante aumento a partire dal 1986 e l'Italia è l'unico paese dell'OCSE dove sono aumentati gli incidenti «rilevanti», cioè, quelli che comportano almeno 5 morti, ed occupa il quarto posto in tale classifica, dopo gli USA, la Germania ed il Giappone.

Nel 1991 gli infortuni mortali sono stati 3.100 e purtroppo il confronto con l'anno precedente deve preoccupare in quanto sono aumentati. Infatti, nel 1990 sono stati 2.370.

Nel complesso abbiamo avuto 1.175.823 incidenti.

I settori più colpiti sono stati l'industria e l'artigianato con 932.344 incidenti di cui 1.797 mortali. Un po' meno l'agricoltura con 245.849 infortuni di cui 573 mortali.

Si può dire che la pericolosità delle condizioni ambientali per milioni di lavoratori sta raggiungendo una dimensione di vero allarme sociale. Il dato preoccupante è che dal 1986 gli infortuni sono in aumento. Se consideriamo che l'aumento degli incidenti si accompagna al calo progressivo dei lavoratori occupati e ad un incremento degli straordinari, è evidente che vi è un legame tra questi fattori che in termine tecnico si definisce «stress da affaticamento» e che io continuo a considerare aspetti dello sfruttamento.

Inoltre, va aggiunto che gli incidenti non avvengono nelle zone più arretrate del paese: la metà degli incidenti avviene in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Il 45 per cento di quelli mortali si registra nel Sud e nelle isole e nei settori più moderni e avanzati, per cui vi è il problema dell'uso distorto delle nuove tecnologie.

Qui, scontiamo un ritardo e una carenza di volontà politica del Governo che non ha mai voluto puntare con forza, nel settore della sanità, sulla prevenzione in generale e sul rafforzamento degli organismi con funzione di intervento e di controllo. È una realtà agghiacciante che ci deve preoccupare.

Per quanto mi riguarda, non posso dimenticare che negli anni Settanta si ottennero tante conquiste e leggi avanzate, attraverso una presa di coscienza dei lavoratori che partì proprio dalla lotta alla nocività in fabbrica e sui temi della salute.

Infine, voglio dire che Rifondazione comunista concorda con lo spirito di questo provvedimento che anche noi abbiamo voluto e che ha l'obiettivo di rimediare alle carenze più gravi e alle lacune del decreto legislativo n. 277 del 1991 rispetto ai punti sui quali era necessario dare una risposta immediata; che poi sono i punti richiamati dal relatore e fatti propri dalla Commissione.

Considerando questi limiti, è chiaro, quindi, che l'impegno su tale tema non si conclude con questo provvedimento, ma va ripreso al più presto non solo per affrontare le tematiche lasciate in sospeso, ma anche per far tesoro delle conclusioni e delle indicazioni della commissione Lama sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che sono stati sinora disattesi.

Concludo dicendo che su questo provvedimento, pur consapevoli delle oggettive difficoltà determinate dalla delicatezza del problema, ma anche delle forti pressioni avute in questo periodo, nonostante tutto questo, il nostro atteggiamento è stato quello di non presentare e quindi di non appoggiare emendamenti, ma di attenerci a ciò che ha espresso la Commissione e alle indicazioni del relatore, al fine di arrivare, al più presto possibile, all'approvazione del provvedimento. Il nostro voto sarà favorevole.

Dichiarazione di voto finale resa dal senatore Pelella sul disegno di legge n. 210

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo dei senatori del PDS voterà a favore del provvedimento in discussione.

Un provvedimento - il disegno di legge n. 210 - pervenuto all'esame di questo ramo del Parlamento dopo un dibattito ampio ed a tratti difficile sviluppatosi nella 11ª Commissione, che si è concretizzato, del resto, nella introduzione nell'originario testo di correzioni tali da consentirne il licenziamento (da parte della Commissione lavoro e previdenza a larghissima maggioranza).

Un risultato, questo primo, scaturito essenzialmente da due ragioni: l'esigenza avvertita da vari Gruppi politici di correggere il decreto legislativo n. 277 del 1991 in suoi numerosi e non marginali aspetti; l'interesse mai appannatosi di un vasto arco di forze sociali, di organizzazioni sindacali, di associazioni culturali, di studiosi al tema della tutela in fabbrica della salute dei lavoratori.

Del resto vale la pena di sottolineare - lo ricordava il relatore senatore Smuraglia - che il provvedimento in esame ripropone, sostanzialmente, il disegno di legge n. 3011 che vide interrotto il suo iter legislativo per la anticipata conclusione della X legislatura. Entrambi i disegni di legge nn. 3011 e 210 recano la firma di parlamentari di diversa appartenenza politica, segno dell'interesse ampio a dare rispo-

ste positive ed avanzate ai diritti ed alle aspettative dei lavoratori in materia di loro sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo richiamo per dire che forse si sarebbe potuto pervenire all'esame del disegno di legge n. 210 ed alla sua auspicabile approvazione da parte del Senato in tempi più rapidi.

Nel contempo va ricordato che un serio impulso a meglio disciplinare la materia era venuto dalle stesse conclusioni dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro (la commissione Lama).

Anche da qui l'esigenza di correggere aspetti ed elementi normativi del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 che attuava direttive CEE in materia di «protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici».

Ciò perchè con il decreto n. 277 del 1991 si realizzava, nei fatti, un peggioramento di gran parte della normativa nazionale disciplinante la materia in questione. Per certi aspetti una regressione degli *standards* e delle misure più idonee a tutelare la salute dei lavoratori in fabbrica.

Certamente il ripristino di condizioni di miglior favore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la eliminazione di aspetti fortemente discrezionali per ciò che attiene la qualità degli interventi idonei a realizzarla e ad assicurarla nonchè i tempi di realizzazione degli stessi, il democratico ed essenziale diritto dei lavoratori a conoscere «l'ambiente» in cui operano ed i rischi cui sono esposti e l'adozione di misure più idonee dal punto di vista tecnico-scientifico a ridurli al minimo o ad eliminarli del tutto, hanno un costo.

Questa obiezione è stata avanzata da alcune parti, come a suggerire la inopportunità, in una fase di non favorevole congiuntura economica e di grave crisi industriale ed occupazionale, a porre attenzione a siffatta problematica, tenuto conto, si è detto, dei costi che il provvedimento in esame avrebbe comportato per il mondo imprenditoriale da esso interessato.

Certo è argomentazione a cui non si può essere completamente nè estranei nè insensibili.

Tuttavia va osservato che le condizioni dei lavoratori in fabbrica, la loro salute e l'esigenza di tutelarla al massimo non possono essere considerate questioni valutabili in termini economici.

La salute dei lavoratori va difesa in ogni momento, al di là e senza considerazioni di carattere economico o congiunturale attraverso la adozione di provvedimenti e misure che ciò rendano possibile al massimo. Da qui ieri il disegno di legge n. 3011 ed oggi il 210.

Bisogna tener conto di una esigenza non marginale: recuperare al massimo, in tempo così difficili per il salario e per la stessa assistenza sanitaria, il valore grande dell'intervento preventivo in materia di tutela di salute. Dalla fabbrica innanzitutto.

Da una lettura attenta del testo del disegno di legge n. 210, licenziato dalla 11ª Commissione del Senato, risulta evidente il fatto che sia posta attenzione ad alcune obiezioni e suggerimenti emersi nel corso dei lavori.

Basti pensare (articolo 44) alla gradualità di attuazione degli adeguamenti prescritti, con il disegno di legge n. 210, alle aziende ed al limite temporale degli stessi, 31 dicembre 1994, per rendersene conto; e così come si è tenuto conto di esigenze aziendali nella fissazione di alcuni valori limite soprattutto in materia di rumore.

Con il disegno di legge n. 210, come si è detto, si introducono significative correzioni al decreto legislativo n. 277 non solo in materia di «valore limite» di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nonché di misure di prevenzione e sicurezza. Si definiscono anche, ed in modo più corretto, competenze, funzioni e livelli di informazione ai soggetti interessati: lavoratori e loro organizzazioni.

La stessa figura del medico competente è meglio definita.

Il suo appartenere al Servizio sanitario nazionale o l'essere convenzionato con lo stesso, non solo ribadisce la essenziale funzione del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione ma, crediamo, garantisce meglio imparzialità ed obiettività nello svolgimento delle funzioni.

Per ciò che attiene la realizzazione delle misure e degli interventi tesi a tutelare le condizioni di salute del lavoratore, la eliminazione della dizione «concretamente attuabili» evita un ambito di discrezionalità, qualitativa e temporale, nella adozione di dette misure.

Così come, con il disegno di legge n. 210, si cancella una paradossale conclusione cui perveniva il decreto legislativo n. 277: la non applicabilità dei suoi contenuti ai lavoratori addetti ad operazioni estrattive di minerali di piombo: attività, questa, tra le cause prime di saturnismo. La frequenza delle indagini biologiche, per ciò che attiene la esposizione al piombo, rende più sicure le misure preventive da adottare in materia.

La fissazione dei «valori limite» in materia di rumore, entro l'ambito di collocazione della soglia dell'effetto nocivo per l'orecchio, tra gli 85 ed i 98 dB, raccogliendo, nel contempo, esigenze del mondo imprenditoriale offre maggiori garanzie ai lavoratori.

Nel suo complesso, quindi, il disegno di legge n. 210 rimuovendo insicurezze e discrezionalità, meglio tutela, a giudizio dei senatori del PDS la salute dei lavoratori da esso interessati.

Infine crediamo che ulteriori e valide ragioni per approvare il disegno di legge in questione debbano essere trovate anche facendo mente locale su di un avvenimento di questi giorni: l'apertura del processo a carico di ex amministratori della Eternit.

Un processo teso ad individuare responsabilità in ordine al decesso di 300 lavoratori dell'area torinese per una tremenda malattia, il mesotelioma pleurico, alla cui contrazione sono particolarmente esposti i lavoratori operanti in ambiti produttivi in cui sono utilizzati minerali di amianto.

Tale avvenimento è stato definito la più grande strage da lavoro di questo secolo nel nostro paese.

Bandito l'amianto, chiuse le aziende che ne facevano uso, le conseguenze di tali attività produttive sono ancora oggi pesanti e drammatiche: asbestosi e tumori pleurici.

Quindi, prevenire, impedire l'insorgenza di malattie professionali quali ipoacusia, saturnismo e patologie da amianto significa operare per

ridurre al massimo, in prospettiva, costi sociali onerosi che l'insorgenza delle malattie di cui sopra produrrebbe.

Queste le ragioni per le quali il Gruppo dei senatori del PDS esprime un convinto voto favorevole al provvedimento in esame.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 dicembre 1992, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

NOCCHI, ANDREINI e BORRONI. - «Istituzione della Confederazione italiana delle Associazioni venatorie aderente al Coni» (826);

BRUTTI, CHIARANTE, CHIAROMONTE, PECCHIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, FABI RAMOUS e MASIELLO. - «Modifica del codice penale per l'abolizione della pena dell'ergastolo» (827);

ROCCHI, MAISANO GRASSI e PROCACCI. - «Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli» (828).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANZINI ed altri. - «Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (725), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 2 dicembre 1992, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Deputati Mastrantuono, Trantino. - «Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti» (611) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto

di programmazione dei flussi di ingresso in Italia nel 1993 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari, con l'allegata relazione conclusiva (n. 41).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 gennaio 1993. La 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) potrà formulare le proprie osservazioni alla 1^a Commissione, in tempo utile a che questa esprima il parere nel termine assegnato.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 dicembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di tre ordinanze emesse dal prefetto di Chieti il 4 novembre 1992, dal Ministro dei trasporti il 20 novembre 1992 e dal prefetto di Como il 12 novembre 1992.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 13 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, la relazione, prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, sugli aiuti regionali concessi e sulle minori entrate riscosse in applicazione delle disposizioni normative in materia di intervento straordinario nel Mezzogiorno, relativa all'anno 1991 (*Doc. XCV*, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alle competenti Commissioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 1^o dicembre 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, modificata ed integrata dalla legge 11 agosto 1991, n. 274, la relazione, al 15 ottobre 1992, sullo stato di attuazione degli interventi per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Detta documentazione sarà trasmessa - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, non appena costituita.

Mozioni

MOLINARI, MAISANO GRASSI, MANCUSO, ROCCHI, PROCACCI, ZUFFA, LIBERTINI, PISTOIA, CHIARANTE, PEZZONI, CROSETTA, TADDEI, LOPEZ, COPPI, BONFERRONI, BENVENUTI, DIONISI, VINCI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, PIERANI, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, STEFANO, LORETO, PEDRAZZI CIPOLLA, PICCOLI. - Il Senato,

premessi:

che il Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 685 del 2 marzo 1991 ha confermato le sanzioni già deliberate nei confronti dell'Iraq, ivi compreso l'*embargo*, con la sola eccezione di forniture alimentari e sanitarie;

che con la risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza ha, fra l'altro, richiamato la risoluzione n. 686 e posto una serie di condizioni all'Iraq, a queste vincolando le successive deliberazioni riguardanti anche l'*embargo*;

che le condizioni poste dalla risoluzione n. 687 del 3 aprile 1991 e dalle precedenti risultano raggiunte, in particolare: lo Stato del Kuwait ha recuperato piena sovranità territoriale, in Iraq sono stati distrutti o comunque resi inoperanti gli impianti di produzione e gli arsenali di armi chimiche, gli impianti utilizzabili ai fini della ricerca e dello sviluppo di armi nucleari, le rampe di lancio, i vettori e i missili;

che tale *embargo*, in atto dal 6 agosto 1990, in un paese duramente colpito da bombardamenti estesi alle vie di comunicazione, agli impianti industriali ed alle strutture igienico-sanitarie, ha conseguenze insostenibili per le popolazioni civili sia sul piano sanitario che su quello alimentare;

che secondo ripetute segnalazioni dell'UNICEF a causa della denutrizione e delle carenze sanitarie la mortalità infantile è in forte aumento passando da 42,2 bambini morti ogni 1.000 nel 1990 a 128,2 bambini morti ogni 1.000 nel 1991;

che il dato tendenziale del 1992 segna un ulteriore incremento che sulla base dei decessi nei primi 5 mesi sarebbe di oltre 300 bambini su 1.000;

che i decessi riconducibili alle conseguenze dell'*embargo* sono stati: bambini con meno di 5 anni di età, 712 dall'agosto al dicembre 1990, 22.890 in tutto il 1991, ben 18.052 nei soli primi 5 mesi del 1992; persone sopra i 5 anni di età, 1.833 dall'agosto al dicembre 1990, 4.872 in tutto il 1991 e ben 33.960 nei soli primi 5 mesi del 1992; l'*embargo* prolungato e inasprito nel 1992 ha effetti cumulativi sempre più gravi sulla popolazione civile, la denutrizione peggiora, le difese si indeboliscono, le scorte di farmaci si sono esaurite, le condizioni igieniche non migliorano;

che l'*embargo* non dovrebbe riguardare alimenti e farmaci, tuttavia il blocco dei fondi iracheni presso le banche estere e l'impossibilità per gli iracheni di vendere petrolio e qualsiasi altro prodotto fanno sì che essi non possano disporre di risorse finanziarie necessarie per l'acquisto all'estero di tali beni essenziali, non disponibili

in Iraq: l'*embargo* diventa così totale con conseguenze gravissime per le popolazioni;

che la revoca dell'*embargo* è richiesta anche dalle opposizioni al regime iracheno, in particolare la popolazione curda nelle province del nord ormai controllate e governate dalle forze curde si trova in una dura condizione che può diventare drammatica con l'inverno: priva di alimenti e di combustibile, rifugiata in zone fredde e montuose, riceve aiuti internazionali del tutto insufficienti;

che lo strumento dell'*embargo* così prolungato con tali gravissime conseguenze per le popolazioni civili non può essere impiegato per fini non dichiarati dalle risoluzioni dell'ONU, nè rispondenti alla legalità internazionale;

che Gran Bretagna, Canada, Svizzera ed altri paesi hanno scongelato i beni iracheni e permesso l'acquisto di generi alimentari e medicinali;

che alcuni paesi hanno riaperto da tempo le loro sedi diplomatiche in Iraq, tra questi gli USA, pur sotto la rappresentanza ufficiale della Polonia,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle sedi internazionali, CEE e ONU, per la revoca dell'*embargo* nei confronti dell'Iraq, fatto salvo solo quello verso il commercio ed il transito di materiali di armamento;

a richiedere nelle sedi medesime, e ad attuare per quanto gli compete, uno sblocco dei beni iracheni all'estero per l'acquisto di quantità sufficienti di generi alimentari e di prodotti sanitari;

a contribuire all'invio urgente di aiuti alimentari sanitari sia al popolo iracheno che a quello curdo;

a riaprire la propria rappresentanza diplomatica a Bagdad, o perlomeno a far rappresentare gli interessi italiani da un paese amico;

a convocare la commissione mista italo-irachena per valutare i problemi aperti fra i due paesi.

(1-00064)

MAGLIOCCHETTI, PONTONE, FLORINO, TURINI, MEDURI, SPECCHIA, MOLTISANTI, MININNI-JANNUZZI. - Il Senato, considerato:

che il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, è stato convertito in palese contraddizione con quelle che, a giudizio degli scriventi, sono pesanti critiche espresse da tutti i Gruppi parlamentari verso un provvedimento che ha profondamente turbato il mondo del lavoro;

che il decreto in questione ha, ancora una volta, posto in chiara evidenza le inqualificabili collusioni che legano Governo, *lobby* finanziarie e sindacati di regime;

che il malcelato espediente diretto a consentire la copertura di vacanze in organico presso gli uffici pubblici ubicati nelle regioni del Centro-Nord con cassintegrati dipendenti da aziende dell'Italia centro-settentrionale, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, nasconde invece il disegno di favorire i tagli occupazionali programmati, in modo particolare, dalla Olivetti;

che non sono state considerate analoghe, dolorose situazioni che hanno sconvolto centinaia di piccole e medie aziende situate in tutto il territorio nazionale;

che la deindustrializzazione in atto ed il processo di privatizzazione comportano e comporteranno inevitabilmente ulteriori, gravi focolai di crisi ed un drammatico aumento della disoccupazione che, specie nel Meridione, hanno già determinato numerose proteste,

impegna il Governo:

a riferire con urgenza sulla situazione occupazionale in tutto il territorio nazionale e sulla politica che a tal fine si intende perseguire per un efficace intervento di tutela del diritto al lavoro, messo in crisi dal particolare momento di congiuntura che di fatto vede lievitare in modo drammatico il numero dei disoccupati, documentando circa lo stato di attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia;

a predisporre - se del caso - un organico disegno di legge che, tenuto conto degli innumerevoli punti di crisi, superi i perversi provvedimenti tampone adottati di volta in volta dal Governo sotto la spinta dei gruppi di potere economico-finanziario e della triplice sindacale.

(1-00065)

BOSCO, OTTAVIANI, BOSO, SCAGLIONE, MANARA, PERIN, TABLADINI, MANFROI. - Il Senato,

premessi:

che le nuove rendite catastali determinano elevati valori immobiliari nei centri turistici, spesso oltre il reale valore di mercato;

che il conseguente aggravio delle imposte sugli immobili ha determinato, per la popolazione residente in tali zone, grave disagio economico;

che per tali motivazioni si sta assistendo ad un progressivo esodo dei residenti in tali centri ed in particolare per le giovani coppie;

che tale determinazione dei valori infierisce sulle fasce di popolazione economicamente più deboli fino al concorso, in alcuni casi, della imposizione fiscale per la «tassa della salute»;

che così facendo si è determinata una ingiusta suddivisione fiscale tra cittadini residenti in luoghi turistici ed altri abitanti in siti diversi,

impegna il Governo ad emanare opportuni provvedimenti al fine di consentire ai comuni la discrezionalità di applicazione di aliquote differenziate, sia pure nell'ambito di indici prefissati, fra la prima e la seconda casa o, in alternativa, di stabilire un tetto massimo d'imposta per la prima casa.

(1-00066)

Interpellanze

ZOSO, MANZINI, MINUCCI Daria, ROBOL, VENTRE, CREUSO, RUSSO Vincenzo, PULLI, BUTINI, CITARISTI, ZAMBERLETTI, CAPPUZZO, RAVASIO, PERINA, ZOTTI, MEROLLI, PAVAN, GENOVESE, DOPPIO, BERNINI, MICOLINI, PISTOIA, LOBIANCO, FABRIS, CO-

LOMBO SVEVO, CARLOTTO, MONTRESORI, FAVILLA, TRIGLIA, CUSUMANO, INZERILLO, MONTINI, IANNI, LOMBARDI, CONDORELLI, ORSINI, VENTURI, SAPORITO, BARGI, FONTANA Elio, MEO, LADU, CARPENEDO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge 2 agosto 1982, n. 512, recante «Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale», a distanza di dieci anni dalla sua promulgazione non ha ancora potuto essere pienamente operativa perchè non è stato emanato il regolamento per l'esecuzione;

che, specie in un momento di gravi ristrettezze finanziarie del bilancio dello Stato, occorre fare tutto il possibile per sopperire con norme agevolative e incentivanti del contributo dei privati;

che le norme contenute nella legge in esame sono profondamente innovative e aggiornano il nostro ordinamento alla luce di positive esperienze di altri grandi paesi europei;

che tali norme sono particolarmente utili e necessarie in Italia, data l'enorme mole del patrimonio culturale che il nostro paese può vantare, parte significativa del quale è in mani private;

che le recenti misure di contenimento della spesa, inserite nella complessiva manovra economica del Governo, hanno gravemente intaccato il quadro di agevolazioni previste dalla legge n. 512 del 1982 snaturandone il significato, la portata e l'efficacia,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che finalmente una bozza di regolamento è stata predisposta dal Ministro delle finanze e inviata a tutti i Ministri dalla Presidenza del Consiglio;

se in tale bozza siano state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato formulate nel parere dell'11 dicembre 1991;

per quale motivo sia trascorso quasi un anno dal parere del Consiglio di Stato alla redazione della bozza di parere;

in quale modo il Ministro intenda operare per ricostituire la piena efficacia della citata legge n. 512 del 1982, mai come ora indispensabile nella sua interezza per aiutare a far fronte ai bisogni del patrimonio culturale italiano.

(2-00177 p.a.)

LONDEI, VENTURI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere se non intenda:

1) disporre l'immediato inizio dei lavori della bretella di Urbino (della superstrada Fano-Grosseto) da molto tempo appaltata;

2) far conoscere la sorte del finanziamento della variante di Gallo di Petriano della strada statale Pesaro-Urbino, già disposto in base al piano triennale ANAS;

3) far conoscere il piano di finanziamento del completamento della superstrada Fano-Grosseto ed in particolare del completamento della galleria della Guinza, già in fase di avanzata realizzazione.

(2-00178)

FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, secondo quanto riportato da «La Repubblica» del 20 novembre 1992, per mesi la polizia, nella sala «Ascolto» della procura

aspettava di cogliere in flagrante i contatti tra il presidente della circoscrizione di Barra (Napoli), signor Salvatore Minichini, del PSI con il clan Aprea, gruppo camorristico dei più agguerriti e sanguinari della zona orientale di Napoli;

che sullo stesso giornale si legge quanto segue: «La tangente di due milioni e duecentomila non basta. Devi dire a quell'imprenditore di alzare il prezzo fino a quattro milioni al mese. Siamo in campagna elettorale, i soldi servono. Poi rivolto all'interlocutore, chiarisce: "A proposito di elezioni ho già detto a tutti voi per chi votare, sapete chi deve arrivare primo, è vero? Altrimenti quando vi trovate nei guai con la giustizia, come faccio ad aiutarvi?"»;

che il testo della telefonata intercettata dagli organi inquirenti il 16 marzo del 1992 era diretta al camorrista Vincenzo Acanfora, di anni 33, elemento del gruppo di fuoco del clan Aprea, accusato di associazione mafiosa e dell'omicidio di un rivale di cosca;

che il Minichini era il «contabile» dell'organizzazione ma forniva anche indicazioni sulla consistenza economica di imprenditori e negozianti del quartiere e su appalti in concessione;

che il Minichini avrebbe svolto presso il centro sociale Rosselli sito nel centro direzionale il ruolo di collaboratore del sindaco di Napoli, ingegner Nello Polese;

che altri inquietanti episodi si sono verificati, come quello della denuncia ai magistrati poi ritrattata dal vigile urbano di scorta al sindaco, signor Maisto, «di una incursione nel centro sociale da parte della moglie del sindaco per sottrarre alcuni documenti»;

che l'episodio *clou* della scottante vicenda è quello della telefonata intercorsa tra il questore di Napoli ed il capo redattore del quotidiano «Il Mattino»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle risultanze delle indagini e di quali fossero le direttive che il presidente della circoscrizione dava alla camorra per la persona da votare e che doveva risultare prima tra i candidati del partito di appartenenza;

quali provvedimenti intendano adottare rispetto alle persone divenute eventualmente membri di assemblee elettive sulla accertata base dell'appoggio determinato dall'intreccio tra politica-affari-camorra.

(2-00179)

Interrogazioni

CHERCHI, SMURAGLIA, PELLEGGI, PINNA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 30 novembre 1992 un operaio è morto e altri sono stati gravemente feriti a causa della proiezione di piombo fuso sprigionatosi nel reparto di produzione della Nuova Samim di Portovesme;

che nei giorni immediatamente precedenti, nella stessa fabbrica, alcuni lavoratori delle imprese d'appalto hanno subito mutilazioni in altri incidenti;

che una impressionante sequenza di incidenti, anche mortali, caratterizza la storia di quella fabbrica;

che in data 1° dicembre 1992, nell'acciaieria FAS di Elmas, tre operai sono stati intossicati da esalazioni di argon e due di essi sono stati ricoverati nel reparto di rianimazione;

che i tragici fatti di cui sopra sono gli ultimi in ordine di tempo di una impressionante catena di incidenti verificatisi in Sardegna, nei luoghi di lavoro;

che non si rammenta che siano state individuate le responsabilità, in nessun caso,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le conclusioni delle indagini sulle cause che hanno determinato i fatti di cui in premessa;

se il Ministro in indirizzo abbia disposto una verifica straordinaria delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle stesse fabbriche ivi comprese quelle delle lavorazioni appaltate;

un rapporto dettagliato sugli infortuni nel lavoro avutisi in Sardegna nell'ultimo quinquennio, indicando in particolare le conclusioni delle indagini sull'accertamento delle responsabilità e le valutazioni del Ministro.

(3-00330)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PROCACCI. - Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'interno e per i beni culturali e ambientali. - Premesso:

che a Napoli, nell'area dei Campi flegrei, un progetto dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici prevede la costruzione di 560 alloggi in zona Monte Nuovo, uno dei pochi crateri flegrei rimasto in buona parte intatto nonostante la cementificazione abbia invaso ormai tutta la zona;

che, secondo i progetti dei Ministeri, sarebbero tremila i vani che verrebbero costruiti, divisi in due lotti, attrezzati di servizi, infrastrutture e impianti sportivi, duecentosessanta appartamenti verrebbero realizzati sui primi contrafforti del Monte Nuovo e gli altri trecento nella conca di Agnano verso Pozzuoli, un terzo degli alloggi complessivi sarebbe destinato ai nuclei familiari di agenti delle forze dell'ordine e la parte restante verrebbe immessa sul mercato dell'edilizia,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo si progetti la costruzione di case in una zona ricca di vincoli paesistici, idrogeologici e sismici;

come simili progetti possano conciliarsi con la contemporanea politica del Ministro per i beni culturali e ambientali che si sta battendo contro le colate di cemento e l'abusivismo edilizio che interessano la zona dei Campi flegrei.

(4-01779)

SPECCHIA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che il 1° dicembre 1992 si è verificato un incidente stradale mortale sulla strada statale n. 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni, all'altezza dello svincolo per la località di Serranova;

che già nelle scorse settimane vi era stato un altro incidente stradale mortale;

che lo svincolo in questione è uno dei punti più pericolosi della rete stradale della provincia di Brindisi;

che ciò è determinato anche dalla mancanza della necessaria segnaletica,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire affinché siano assunti urgenti provvedimenti, e tra questi quello della quanto mai indispensabile segnaletica, per prevenire il verificarsi di incidenti anche mortali.

(4-01780)

MIGONE, CHIARANTE, PECCHIOLI, BOLDRINI, LAMA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* - Constatata l'urgenza sempre più acuta di un intervento che garantisca la sicurezza degli aiuti umanitari a favore delle popolazioni della Somalia e della Bosnia-Erzegovina;

rilevate positivamente le indicazioni del segretario generale delle Nazioni Unite secondo cui tali interventi debbono essere effettuati con forze multinazionali sotto l'egida del Consiglio di sicurezza e sotto il comando delle Nazioni Unite;

rilevato, altresì, il persistere di una politica del Governo che lo porta a rivendicare la partecipazione di contingenti italiani piuttosto che dichiararne la disponibilità, in attesa di decisioni nelle competenti sedi internazionali (si ricordi a questo proposito come la richiesta intempestiva di invio in Bosnia-Erzegovina abbia esposto il nostro paese ad un umiliante rifiuto per evidenti ragioni di opportunità storica, oltre che per la regola che esclude la partecipazione di forze armate di paesi confinanti),

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se corrispondano a verità le informazioni giornalistiche secondo cui il Governo italiano avrebbe sostenuto l'ipotesi dell'invio di un corpo di spedizione a comando americano, sollecitando nel contempo una disponibilità del Governo degli Stati Uniti a includervi un contingente italiano;

2) se il Governo italiano intenda rispondere positivamente alle proposte del segretario generale dell'ONU, contenute nel suo messaggio intitolato «An agenda for peace»;

3) se, in particolare, il Governo italiano intenda sollecitare la costituzione di uno Stato maggiore unificato dell'ONU, secondo quanto previsto dalla Carta.

(4-01781)

SERENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere i motivi dell'elargizione di 300 miliardi per i prossimi tre anni ai quotidiani di partito «Il Popolo», «L'Unità», «Il Secolo d'Italia», «La Voce repubblicana», «L'Umanità», «L'Opinione», «L'Avanti» e per altri quotidiani valdostani ed altoatesini, nonostante la legge finanziaria abbia praticamente eliminato il finanziamento pubblico alla stampa di partito.

(4-01782)

SCIVOLETTO. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che il progetto della SNAM relativo alla realizzazione del metanodotto Ragusa-Avola prevede, nel territorio di Ispica, l'attraversamento di un'area archeologica e naturalistica di grandissimo interesse e valore, Cava d'Ispica, un ambiente rupestre che si snoda per tredici chilometri tra due suggestive cave degli Iblei con rilevanti tracce di insediamenti umani dall'Eneolitico al Medioevo;

che sono possibili tracciati alternativi del metanodotto che non intacchino minimamente l'area dell'istituendo Parco archeologico di Cava d'Ispica e non creino inutili e pesanti vincoli in aree destinate all'attività agricola;

che non è assolutamente accettabile che da parte di un'azienda pubblica come la SNAM si insista, attraverso motivazioni discutibili e ipotesi di vincoli estesi, su una proposta di tracciato del metanodotto che, se realizzato, assicurerebbe, nell'immediato, all'azienda un risparmio non rilevante di risorse finanziarie, ma arrecherebbe un danno ingente ed irreversibile al nostro patrimonio archeologico, culturale ed ambientale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative della massima urgenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze e di concerto tra di loro e con la regione siciliana, al fine di salvaguardare, attraverso le opportune equilibrate e possibili varianti che la SNAM dovrà apportare al progetto del metanodotto Ragusa-Avola, Cava d'Ispica, che rappresenta per l'intera comunità nazionale ed internazionale una delle testimonianze più suggestive della civiltà rupestre ed un'area archeologica e naturalistica di inestimabile valore.

(4-01783)

LEONI, TABLADINI, PISATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che gli armieri di numerose province italiane sono sempre più colpiti da una crisi che si propaga all'intero settore delle armi da caccia e sportive;

che tale crisi rischia di far sparire dalla realtà economica italiana una lunga serie di imprese e di esercizi commerciali, nonchè di operatori, con gravissimi pregiudizi in termini di reddito e di posti di lavoro;

che il possesso di armi da parte delle bande criminali organizzate non è favorito, ma, semmai ostacolato, dagli armieri stessi, la cui attività estremamente professionale di controllo capillare per la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di armi e munizioni risulta preziosa ed insostituibile ed è inoltre ben nota agli organi preposti alla pubblica sicurezza, rifornendosi la criminalità organizzata sul mercato clandestino;

che, per quanto riguarda il porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo, tale documento viene espressamente riconosciuto dalla legge n. 323 del 18 giugno 1969, la quale gli attribuisce a tutti gli effetti il titolo di porto d'armi, equiparandolo così al porto di fucili da caccia;

che il medesimo documento consente la detenzione di sei armi per uso sportivo sia lunghe che corte, oltre al numero di quelle previste dalla legge n. 36 del 21 febbraio 1990 e al numero illimitato per quelle considerate da caccia previste dalla legge n. 157 del 11 febbraio 1992;

che la legge n. 85 del 25 marzo 1986 ha istituito una licenza di trasporto, e non di porto d'armi, per armi riconosciute sportive da parte della commissione consultiva centrale del Ministero dell'interno, non essendo tale licenza abilitativa all'acquisto di armi e munizioni, bensì soltanto al trasporto di queste su tutto il territorio nazionale;

che nessuna legge ha a tutt'oggi abrogato la legge n. 323 del 18 giugno 1969 la quale continua pertanto a conservare la propria validità, anche contro il parere del Consiglio di Stato che, quale organo consultivo, non dispone costituzionalmente di alcun potere vincolante nei suoi atti, salvo rare eccezioni, nè tantomeno legislativo;

che analogamente, per quanto riguarda il problema delle munizioni, a fronte delle recenti disposizioni della legge n. 356 del 7 agosto 1992, non risulta agli interroganti che il Ministro dell'interno abbia emanato un decreto che determini le modalità di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 12;

che ciò ha creato un totale stato di anarchia e confusione con una generale mancanza di armonizzazione da parte dei comportamenti delle autorità di pubblica sicurezza, in numerosi casi particolarmente restrittivi;

che numerose azioni e ricorsi presso gli organi competenti sono stati intrapresi dai titolari, a norma di legge, di licenze di porto d'armi di tiro a volo, che dopo aver versato regolarmente le relative tasse si trovano nell'assurda situazione di commettere un illecito qualora volessero utilizzare tali licenze,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda varare una moratoria di tutti i provvedimenti restrittivi annullando quelli già efficaci in attesa di un chiarimento sulla portata della normativa nel pieno rispetto delle leggi;

se non intenda altresì impedire la continua proliferazione di circolari in materia, contraddittorie e confuse, emanate da alcuni funzionari riflettenti atteggiamenti soggettivi quando non interessi di parte.

(4-01784)

SELLITTI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che attorno alla costruzione del megadepuratore in località Costa del comune di Mercato San Severino (Salerno) sono da tempo in corso accesi contrasti tra regione ed enti locali territorialmente competenti ed è stato assunto formale e preciso impegno da parte della regione Campania a sospendere i lavori in corso, approvando un apposito ordine del giorno, dopo aver finanziato il progetto per 50 miliardi;

tenuto conto della dichiarazione di area ad alto rischio ambientale dell'area del Sarno e del fatto che l'amministrazione provinciale competente si è già attivata per la costruzione dell'accordo di programma e l'autorità di bacino per affrontare in termini organici i problemi di inquinamento e tutela dell'ambiente;

atteso che l'intervento in corso è avulso da un piano programmatico e contrasta con i dettami dell'articolo 4 della legge n. 142 del 1990,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere nell'ambito della propria competenza di coordinamento e di indirizzo che postula responsabilità anche per quanto concerne la pianificazione e l'attuazione sul territorio degli impianti di disinquinamento e tutela ambientale rispetto ai quali l'impianto in corso non rappresenta una risposta coerente, economicamente ed ecologicamente conveniente.

(4-01785)

SERENA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere con quale criterio, in un momento in cui il paese è scosso da una grave crisi economica e sempre più pesanti sacrifici vengono richiesti a tutti i cittadini, siano stati distribuiti dal Ministro in indirizzo 1 miliardo e 400 milioni a istituti e fondazioni facenti capo alla DC, al PDS, al PSI ed al MSI-DN, con criteri di lottizzazione in base al peso elettorale dei vari partiti.

(4-01786)

SERENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che i contratti di fornitura di luce, acqua, gas, telefono vengono definiti «di prestazione di servizi» e come tali sono regolati dall'articolo 1677 del codice civile che richiama gli articoli 1559 e seguenti del codice civile;

che, in particolare, l'articolo 1562 recita che «il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni»;

che è prassi che agli utenti venga richiesta una congrua somma quale anticipo sui consumi;

che tali somme richieste anticipatamente producono interessi di pieno diritto (articolo 1282 del codice civile) e che la mancata corresponsione degli stessi è da configurarsi come ipotesi di indebito arricchimento (articolo 2041 del codice civile),

l'interrogante chiede di sapere in che modo ci si intenda attivare per porre fine a questi abusi.

(4-01787)

BACCHIN, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in occasione degli esami per la maturità della quarta commissione operante presso l'istituto tecnico commerciale «F. Foscari» di Mestre (Venezia) sono accaduti fatti di rilevanza tale da costringere il preside a far intervenire la magistratura ordinaria al fine di verificare la regolarità degli esami e molti studenti (quattordici) a ricorrere contro i verdetti della commissione di esame presso il TAR;

che i problemi sorti riguardano un notevole numero di esaminandi che avevano frequentato i corsi serali per studenti-lavoratori e che, presentatisi positivamente alla verifica di maturità da parte del consiglio di classe del «Foscari», hanno subito un giudizio gravemente negativo da parte della commissione esaminatrice;

che, primi i commissari interni, quindi il preside dell'istituto, infine gli stessi studenti hanno individuato nel comportamento del presidente e della commissione succitata atteggiamenti gravi e discriminatori: contrarietà di principio all'impegno degli studenti-lavoratori; ostilità preconcepita e pseudo-culturale alla tipologia dei corsi serali; reazioni inconsulte nei confronti dei commissari interni; espletamento degli esami in forme non corrispondenti ai regolamenti della legislazione vigente;

che appare impressionante, infine, la qualità dei giudizi di maturità espressi dal presidente e dalla commissione esterna infarciti di errori grammaticali, ortografici e sintattici;

che già durante i lavori di esame c'è stato bisogno dell'intervento di un ispettore ministeriale e lo stesso Ministero ha assunto, vista la documentazione inviata dalla presidenza, la decisione di riconvocare la commissione per permettere una seria revisione degli errori fatti. Ma l'iniziativa, pur condivisibile, non ha sortito effetto alcuno visto che i membri della commissione hanno semplicemente contestato il diritto del Ministero a riconvocarli;

sottolineato che il fatto in sé ha creato un clima non sereno nell'ambiente scolastico veneziano,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di ripristinare fino in fondo il ruolo del Ministero, sin qui, per la verità, risultato privo di effetti concreti, salvo non si ritenga da parte del Ministro che un contenzioso strettamente interno alla scuola venga risolto dalla magistratura ordinaria ed amministrativa;

quali iniziative si intendano avviare nei confronti del presidente e della commissione di esame in oggetto nel momento in cui non hanno ottemperato correttamente ai compiti cui erano preposti e, di fatto, hanno contestato e vanificato gli immediati provvedimenti del Ministero stesso.

(4-01788)

MOLINARI. – Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per i beni culturali e ambientali. – Premesso:

che la società FINA Immobiliare spa ha in fase di completamento una mastodontica struttura di impianti sportivi, parcheggio, rimessaggio, commerciale, terziario, eccetera, ubicata in pieno centro storico di Sorrento (Napoli) e precisamente in via del Mare;

che recentemente a firma dell'architetto Paolo Cortese detta società ha presentato una variante urbanistica che sconvolge l'intera area sia sotto il profilo urbanistico che storico-ambientale-paesaggistico;

che nella passata legislatura con l'interrogazione parlamentare 4-00604 dell'11 novembre 1987 si sollevavano dubbi sulla legittimità delle procedure amministrative seguite per l'intera operazione edilizia;

che il dottor Vincenzo Della Monica quale direttore temporaneo della V sezione del TAR della Campania, con ordinanze n. 612 del 19 maggio 1992 e n. 1030 del 28 luglio 1992 ha concesso il cambio di destinazione urbanistica;

che il predetto dottor Della Monica in data 13 novembre 1992 ha rilasciato l'autorizzazione n. 168 che risulta completamente irregolare e illegittima per i seguenti motivi;

violazione della legge regionale n. 35 del 1987;

violazione del Piano regolatore generale vigente;

violazione del Piano regolatore generale adottato;

violazione delle norme sul procedimento amministrativo *ex* legge n. 241 del 1990;

contrasto con l'istruttoria ed il parere dell'ufficio tecnico comunale di Sorrento;

che dietro questa speculazione edilizia-affaristica si può ipotizzare un agghiacciante giro di favori, clientele e malcostume,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno aprire un'indagine sul comportamento che appare all'interrogante illegittimo del direttore del TAR della Campania, dottor Vincenzo Della Monica;

se non ritengano necessario intervenire con i poteri sostitutori per annullare l'autorizzazione n. 168 del 13 novembre 1992 che consente che un'operazione contro legge venga portata a termine con la compiacenza della giustizia amministrativa;

se non intendano intervenire autorevolmente per ripristinare la legalità.

(4-01789)

BOSO. - Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Premesso:

che la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche di ordinamento autonomo, sono regolate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

che la stessa legge elenca e regola gli aventi diritto, le modalità, le preferenze, per invalidità, eccetera;

che la provincia di Trento ha indetto un concorso per l'assunzione di 40 guardie dei sottufficiali e guardie forestali per la provincia autonoma di Trento;

che il signor Aurelio Sordo, abitante a Castello Tesino (Trento), presentava domanda di partecipazione al concorso, nel tempo regolamentare, con tutti i documenti richiesti e con tutte le altre documentazioni in regola e i versamenti effettuati;

che la domanda di Aurelio Sordo non veniva accettata per oltrepassati limiti di età: il signor Sordo ha attualmente 37 anni ed ha invalidità militare;

che nel bando di concorso della provincia di Trento gli allegati A e B elencano le categorie degli aventi diritto di precedenza, categorie cui appartiene anche il signor Aurelio Sordo;

che il concorso, ad avviso dell'interrogante, ha netto sapore di falso ideologico e inganno; ad un concorso bandito per guardie forestali è impossibile pensare che possano partecipare mutilati e invalidi di guerra, vedove di guerra, sordomuti, eccetera. È logico che le guardie forestali debbono anche camminare e sentire ed è bene che abbiano una

certa età, ma per quanto riguarda la provincia di Trento tutto ciò assume un carattere di farsa per far partecipare chiunque abbia diritto secondo le leggi dello Stato che regolamentano tale materia, per poi scartare le sopraccitate classi per motivi di età od altro e favorire i dipendenti privati della Federazione italiana della caccia;

che la provincia autonoma di Trento e la sua presidenza, secondo l'interrogante, hanno emanato il detto concorso pilotandone la conclusione esclusivamente per raggiare l'opinione pubblica, le leggi e la Costituzione, riportando in esso l'esclusiva possibilità di assumere presso l'Ente provinciale guardie private della Federazione italiana della caccia, espressione sul territorio del potere della Democrazia cristiana,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sul fatto che:

la provincia di Trento nei suoi concorsi e assunzioni possa privilegiare chi più le fa comodo, senza tener conto della legge dello Stato che dispone in materia di assunzioni presso pubbliche amministrazioni;

sia possibile richiedere l'età massima di 30 anni per poter partecipare al concorso e allo stesso concorso allegare le tabelle A e B ove si elencano gli aventi diritto di categorie protette, nelle quali difficilmente qualcuno rientrerebbe nel limite dei 30 anni;

se non si ritenga opportuno che si verifichi se nelle assunzioni per tale concorso non vi siano situazioni di favore e di parentato e che si proceda immediatamente ad indagini ed accertamenti di eventuali reati commessi nel favorire i partecipanti al concorso;

se non si ritenga pertanto opportuno l'annullamento di detto concorso;

quale sia il giudizio nei confronti del presidente della guardia provinciale, dell'assessore alle foreste, caccia e pesca e di chiunque abbia collaborato alla falsificazione dei termini ideologici di detto concorso e se non si ritenga che nei loro confronti si debba procedere penalmente.

(4-01790)

FERRARA Vito, CANNARIATO, MANCUSO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 9 giugno 1992 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del signor Ercoliano Monesi a presidente dell'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) pur in assenza del parere delle competenti Commissioni parlamentari, richiesto in data 26 marzo 1992, ma non espresso a seguito dello scioglimento delle Camere;

che, come risulta dalla interrogazione 4-07148 del 4 novembre 1992, presentata alla Camera dei deputati, il presidente della Commissione lavoro del Senato della XI legislatura avrebbe inviato in data 23 luglio 1992 una lettera di protesta al Ministro del lavoro in ordine alla procedura adottata, che contravviene alla prassi costantemente adottata in casi analoghi di ripresentare la richiesta di parere;

che nel mese di luglio la Corte dei conti si è rifiutata di registrare il decreto di nomina in questione rinviandolo al Ministro del lavoro, che tuttavia, invece di presentare la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari ormai ricostituite, ha trasmesso nuovamente alla Corte dei conti il decreto di nomina del signor Monesi,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale urgenza vi fosse per adottare una simile procedura straordinaria, visto che la gestione del presidente uscente, l'avvocato Leo Solari, di cui è nota la qualificazione professionale in campo manageriale, riscuoteva largo favore tra le categorie rappresentate nell'ENAP;

2) perchè il decreto di nomina sia stato iterato senza richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

3) se vi siano stati interventi politici, partitici o «di corrente» che abbiano indotto i Ministri del lavoro a dare corso a quella che gli interroganti ritengono una evidente forzatura.

(4-01791)

MEDURI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia» è ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento per l'aumento degli organici di tutti i ruoli della polizia di Stato;

che per l'articolo 1, comma 4, di tale legge l'amministrazione sta utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento per agente della polizia di Stato, per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990;

che, ancora, per lo stesso articolo 1, comma 5, di tale legge, l'amministrazione sta utilizzando sia la graduatoria degli idonei del concorso a 1.200 posti di vice ispettore riservato ai sovrintendenti della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, sia la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 600 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986;

che nella surripetuta legge n. 217 del 1992, articolo 1, si eleva ulteriormente il numero del ruolo dei commissari della polizia di Stato di 60 unità, stante una precedente vacanza di tale ruolo;

tenuto conto che risultano esaminati, selezionati su 6.000 partecipanti totali e ritenuti idonei *in toto* (sia dal punto di vista fisico che per quanto concerne la preparazione richiesta), all'8° corso quadriennale allievi commissari presso l'Istituto superiore di polizia, anno accademico 1991-92, ma non vincitori 37 concorrenti, alcuni dei quali già appartenenti ai ruoli diversi dell'amministrazione ed idonei ad analoghi concorsi precedentemente indetti,

si chiede di sapere per quale motivo non sia stato adottato lo stesso criterio di reclutamento del personale usato per i ruoli di agente ed ispettore (che tra l'altro avrebbe comportato un congruo risparmio per lo Stato non ripetendo le operazioni di preselezione), non trovandosi

altra motivazione se non quella di sistemare coloro che, per condizioni personali, dovevano o debbono essere favoriti in quanto risultano essere figli o parenti di prefetti, funzionari, sindacalisti, alti ufficiali militari, componenti della commissione esaminatrice di codesto o di precedenti concorsi.

(4-01792)

MOLINARI, MAISANO GRASSI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 9 giugno 1992 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del signor Ercoliano Monesi a presidente dell'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici), pur in assenza del parere delle competenti Commissioni parlamentari, richiesto in data 26 marzo 1992, ma non espresso a seguito dello scioglimento delle Camere;

che, come risulta dall'interrogazione 4-07148 del 4 novembre 1992, presentata alla Camera dei deputati, il Presidente della Commissione lavoro del Senato della XI legislatura avrebbe inviato in data 23 luglio 1992 una lettera di protesta al Ministro del lavoro in ordine alla procedura adottata, che contravviene alla prassi costantemente adottata in casi analoghi di ripresentare la richiesta di parere;

che nel mese di luglio la Corte dei conti si è rifiutata di registrare il decreto di nomina in questione, rinviandolo al Ministro del lavoro, che tuttavia, invece di presentare la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari ormai ricostituite, ha trasmesso nuovamente alla Corte dei conti il decreto di nomina del signor Monesi,

si chiede di sapere:

1) quale urgenza vi fosse per adottare una simile procedura straordinaria, visto che la gestione del presidente uscente, l'avvocato Leo Solari, di cui è nota la qualificazione professionale in campo manageriale, riscuoteva largo favore fra le categorie rappresentate nell'ENAP;

2) perchè il decreto di nomina sia stato iterato senza richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

3) se vi siano stati interventi politici, partitici o «di corrente» che abbiano indotto i Ministri del lavoro a dar corso a quella che gli interroganti ritengono una evidente forzatura.

(4-01793)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00330, dei senatori Cherchi ed altri, sugli infortuni sul lavoro verificatisi in Sardegna.

.....

.....

.....

